

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21 - 37066 - CASELLE di Sommacampagna
T. 0458580003 - Cell. 3485214565 - Mail: beniaminosandrini@virgilio.it

PROJECT TO PROTECT COME SALVARE CASELLE PROGETTARE PER PROTEGGERE www.vivicaselle.eu

Caselle di Sommacampagna [Caselle d'Erbe] **24.08.2026**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

All' **Avv. Tommaso D'Acunzo**
Segretario Comunale Responsabile
Controlli Interni e Regular. Amminist.

All' **Ing. Fabrizio Bertolaso**
Sindaco Comune di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Ai **Consiglieri di Maggioranza che HANNO Votato la DCC 8 del 29.01.2026**

Filippo Rigo - Silvana Zampieri - Erika Venturelli -
Davide Giacomuzzi - Marco Montresor - Chiara Turazzini
- Federica Bindi - Domenico Panarese - Brian Raissa

Ai **Consiglieri di Minoranza che HANNO... Votato contro la DCC 8 del 29.01.2026**

Giandomenico Allegri - Graziella Manzato - Paola Pighi
- Gianfranco dal Forno

Ai **Consiglieri Comunali che erano assenti al voto della DCC 8 del 29.01.2026**

Nicola Trivellati - Luca Bonfante - Eleonora Principe

All' **Arch. Paolo Sartori**
Resp. Servizio Ecologia e Ambiente

Oggetto:

RINNOVO RICHIESTA di ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.01.2026 e di tutti gli Allegati connessi e collegati alla Richiesta di Proroga dell'Autorizzazione del D.D. n° 34 del 10.07.2020 (scaduta il 31.12.2024).

Questa PEC, già dal modo a cui ho deciso inviarla, **suddividendo tutti i nomi dei Consiglieri Comunali in tre categorie**, dovrebbe far capire, da subito, che tutti i **Consiglieri dovrebbero leggerla attentamente** e senza interpretazioni di altri.

Premesso che delle Osservazioni, Considerazioni e Domande - inerenti il **PAUR n. 18/26** - le ho già scritte in **5 PEC** già inviate in Regione Veneto e che **risultano essere state pubblicate** nella cartella: **Osserv prima avvio procedimento** e quindi ricordiamo le date dell'invio di queste PEC: **24.04.2026 - 27.06.2026 - 16.07.2026 - 20.07.2026 - 23.07.2026**.

Se delle **OSSERVAZIONI** - dalla Commissione VIA Regionale vengono raccolte e rese pubbliche nella Cartella a nome: **"OSSERVAZIONI PRIMA dell'AVVIO del PROCEDIMENTO"** - dovrebbe essere ben evidente che... **prima dell'Avvio del Procedimento** queste OSSERVAZIONI avrebbero dovuto essere... **PRIMA CONTRODEDOTTE dal PROPONENTE...** ma (a quanto pare) il... **Proponente** l'Ampliamento di Cava Ceolara... **si è DIMENTICATO di Contro Dedurre alle Osservazioni**.

Dopo le **5 PEC** già inviate credo sia **necessario sintetizzare** ma... anche **approfondire alcuni DETTAGLI...** in modo che **i Consiglieri Comunali - LEGGENDO QUESTA PEC -** abbiano conoscenza di una serie di **informazioni e notizie** al fine che poi... **possano esprimere un VOTO "giusto" e "responsabile"** su Cava Ceolara, perché **solo con l'Annullamento della DCC n. 8/2026... potrebbero rimediare a degli errori che - avrebbero già commesso - per ingenuità e per buona fede?**

Questa ulteriore PEC (che si aggiunge alle altre... 5 PEC già inviate) è una PEC **"necessaria"** visto che [appena pubblicata la data della scadenza per presentare le Osservazioni (che ad oggi non è stata resa pubblica)], il Consiglio Comunale di Sommacampagna **dovrà poi esprimere un PARERE con delle Osservazioni** in merito al **PAUR n. 18/26** e poi ancora - entro fine anno - il Consiglio Comunale dovrà esprimere anche un **ALTRO PARERE** sul **PAUR n° 53/2026**.

PAUR (art. 27-bis DLGS 152/06)

18/26. Proponente: S.E.V. SOCIETA' ESCAVAZIONE VENETA SRL
Ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" -
Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR)

DATA SCADENZA OSSERVAZIONI

In verifica amministrativa

Per informazioni: dott. Enrico Glorioso

E se il sottoscritto - come già dichiarato - **ha una particolare attenzione su CAVA CEOLARA** questo è in considerazione del fatto che **CAVA CEOLARA è di Proprietà Comunale** - e pertanto - **le MAGGIORI RESPONSABILITA' sono dei POLITICI**.

A supporto e integrazione delle Domande già poste nelle 5 PEC già inviate... con questa **6^ PEC** - indirizzata **solo ai POLITICI di Sommacampagna** e non in Regione - **analizziamo altri documenti** per dare delle risposte a **2 Domande** che **i POLITICI avrebbero dovuto farsi** e/o che... **oggi dovrebbero... rifarsi per poi votare con un VOTO... RESPONSABILE?**

1^ Domanda per i POLITICI: Perché l'area di proprietà della **CONTADO srl...** **NON è stata ceduta GRATUITAMENTE al Comune...** come tutte le altre aree che erano state tutte cedute dalla **SEV srl** dopo aver ottenuto le Autorizzazioni agli Ampliamenti di CAVA CEOLARA nel rispetto della Convenzione del 21.02.1997 (e con scadenza il 21.02.2027)?

2^ Domanda per i POLITICI: Perché i Consiglieri Comunali **hanno creduto** (forse un pò da... ingenui) che il **"ritrovamento"** dei Limi (che erano sul fondo della CAVA CEOLARA... già da decenni)... **sia stato un fatto "IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE"**, quando la **SEV srl...** era già a conoscenza che - se avessero scavato in quel posto - **li... avrebbero trovato dei Limi?**

Considerazioni e analisi effettuate al fine di riuscire ad ottenere delle risposte alla 1ª DOMANDA.

Evidenziando l'ANOMALIA di Cava Ceolara... **che è una Cava di Proprietà Comunale**, iniziamo col **rispondere alla 1ª Domanda**... e ricordiamo di nuovo la **Delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 29.11.2006** a oggetto: "Richiesta di Autorizzazione all'ampliamento di una Cava di Ghiaia denominata "CEOLARA" – Richiedente ditta SEV Società Escavazione Venete di Mantova"... dove è **richiamata la Convenzione del 1997 tra il Comune e la SEV srl** e se già dalla premessa si legge: "il responsabile del Settore Ecologia **ha eseguito un'istruttoria** sul progetto **avanzando i seguenti rilievi tecnici e normativi**... di seguito, poi (al punto C) **si legge** il quanto qui **sotto è riportato** e che ho **qui sottolineato**:

Nel progetto di ampliamento **risulta assente l'impegno alla cessione gratuita delle aree** come previsto nell'atto di transazione del notaio Tomezzoli del 14.09.1999 rep. n. 78452 che così recita "la **Società SEV SPA** per un periodo di trenta anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto atto, **si è obbligata fra l'altro a cedere gratuitamente ed irrevocabilmente al Comune di Sommacampagna, entro un anno dal rilascio delle relative autorizzazioni estrattive i terreni di volta in volta oggetto di autorizzazione stessa, riservandosi su detti terreni l'usufrutto e l'uso per i soli fini estrattivi e per quelli strettamente connessi all'attività di lavorazione dei materiali scavati in loco per anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della predetta transazione.....;**"

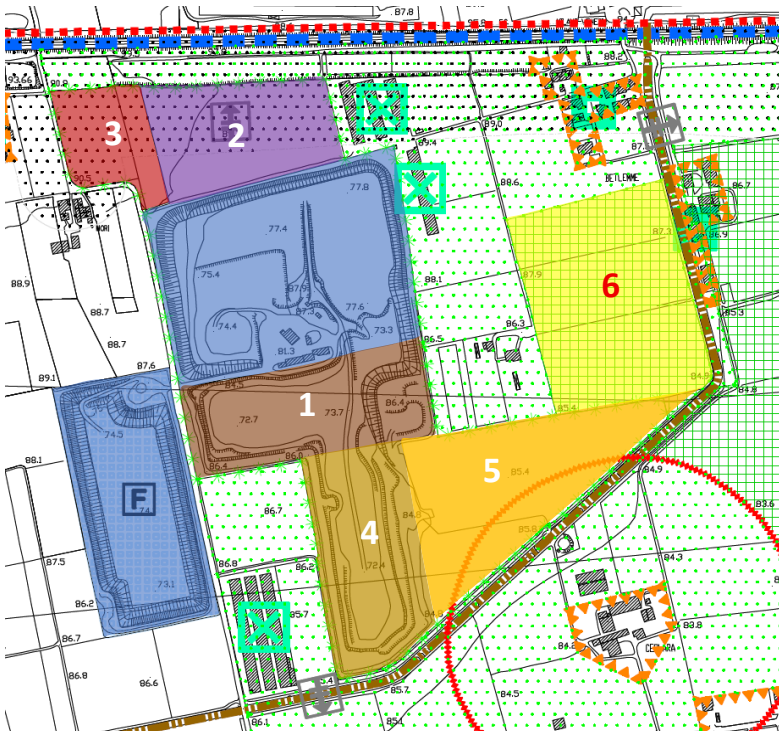
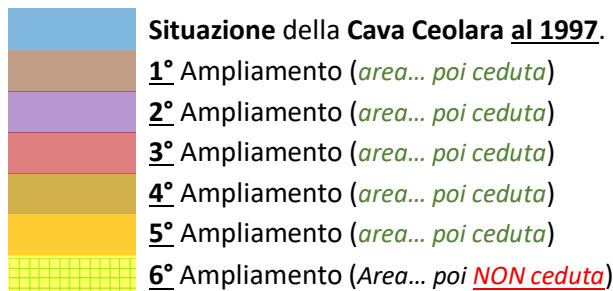
In merito quanto sopra è stato riportato nella **DCC n. 77/2006** (vedi qui a lato) **si riproduce parte di un estratto della Convenzione originaria n. rep. 74907 (Racc. 21031) del 21.02.1997 che è vigente fino al 21.02.2027. → → →**

... che in forza dell'atto di transazione in data 21.2.1997 n. 74907 di mio repertorio, citato in epigrafe, la società S.E.V. - S.P.A., per un periodo di trenta anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto atto, **si è obbligata fra l'altro a cedere gratuitamente ed irrevocabilmente al Comune di Sommacampagna, entro un anno dal rilascio delle relative autorizzazioni estrattive i terreni di volta in volta oggetto di autorizzazione stessa, riservandosi su detti terreni l'usufrutto e l'uso per i soli fini estrattivi e per quelli strettamente connessi all'attività di lavorazione dei materiali scavati in loco per anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione della predetta transazione;----**

Delibera che poi... si conclude con questa frase: "Che nella denegata ipotesi di autorizzazione dell'ampliamento, **la Regione Veneto, stabilisca che la ditta S.E.V. Società Escavazione Veneta è tenuta ad osservare tutte le considerazioni e prescrizioni di cui alle DD.GG.RR n° 4404 del 09.12.1997 e n° 3254 del 13.10.2000, con riferimento all'obbligo di cessione gratuita delle aree** e a corrispondere al Comune di Sommacampagna, oltre all'ammontare del contributo oggi previsto dall'art. 20 della L.R. n° 44/82, una somma ulteriore pari al 50% del contributo di volta in volta previsto dalla normativa al momento vigente; in conformità al precedente decreto di autorizzazione all'ampliamento n° 307 del 24.08.2001 di cui si allega copia" ed è quindi evidente che **la SEV... DOVEVA cedere "gratuitamente" queste aree?**

Visto che questa è una **Delibera dell'anno 2006** e ricordando che la predisposizione del nuovo PAT era iniziata nel 2004... sulla Tav. 4 del PAT adottato nel 2009 proviamo ad illustrare come **Cava Ceolara potrebbe essersi ampliata dopo il 1997 e cercando di rappresentare come Cava Ceolara era nel 2006.**

Quanto di seguito qui sotto illustrato... **è solo una "mia personale" ipotesi**, in quanto - ad oggi - **NON sono riuscito a recuperare eventuali Delibere (che siano relative a questi ampliamenti)** in quanto sul sito web comunale - nella sezione: **ATTI DECISIONALI - alcune delibere (a oggi) NON sono più consultabili.**



Del perché la SEV SpA (o srl)... NON abbia ceduto anche le aree del 6° Ampliamento al Comune di Sommacampagna – come previsto dalla Convenzione sottoscritta il 21.02.1997 – il sottoscritto... NON... ne... conosce... le... motivazioni.

Come **NON ho conoscenza del perché all'ora Amministrazione Comunale**, con la **DCC 77/2006**, ebbe da chiedere alla Regione Veneto che la **SEV spa avesse da rispettare la cessione gratuita delle aree del 5° Ampliamento**, quando il **far rispettare la Convenzione del 1997** non spettava alla Regione Veneto... **ma spettava al Comune di Sommacampagna?**

In merito alla **proprietà dei terreni...** che erano stati interessati dalla **Delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 29.11.2006** ricordiamo che nella **Relazione Tecnica Mineraria** del **PAUR n. 18/26** sono indicati come **PROPRIETA' PRIVATA** i mappali n. 492, n. 481 e n. 529 e se **esaminiamo la Visura Catastale del mapp. 529** si può apprendere che con **Atto Rep. 8150 del 06.03.2007...** i sigg. Spada Luigi e Vittorino **hanno venduto i 3 mappali** alla Società **Agricola Contado srl** la quale poi in data **16.12.2013** - con Voltura d'Ufficio - risulta essere identificata come **Contado srl**.

E se nella **Relazione Tecnica Mineraria** del **Procedimento Unico 72/2018** - per l'**ampliamento in approfondimento** di Cava Ceolara - si legge questo: **"I terreni di cui alla D.G.R. n. 7 del 22 Gennaio 2008 sono invece di proprietà della ditta SEV Srl" ... NON doveva essere dichiarato che quei terreni... NON erano mai stati di proprietà della SEV srl, ma - dal 2006 - erano già di Proprietà della CONTADO srl?**

Dichiarare che i terreni erano della SEV srl, quando erano della CONTADO srl (se pur ditta partecipata da SEV srl)... NON era un dettaglio significativo da evidenziare?



Catasto terreni

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 18/08/2026

Immobile di catasto terreni

Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 18/08/2026

Dati identificativi: Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Sezione SOMMACAMPAGNA Foglio 9 Particella 529

Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1

Particelle corrispondenti al catasto fabbricati: Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Foglio 9 Particella 529

Classamento:

Particella con qualità: ENTE URBANO Superficie: 50.782 m²

Dati identificativi

dal 09/06/1995 al 20/02/2024

Immobile predecessore

Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Foglio 9 Particella 406

VERIFICA STRAORDINARIA del 09/06/1995 in atti dal 12/06/1995 INC.389/95 (n. 18.1/1995)

Sono stati inoltre variati/soppressi i seguenti immobili:
Comune: SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR)
Foglio 3 Particella 378
Foglio 4 Particella 366
Foglio 4 Particella 362
Foglio 3 Particella 385
Foglio 3 Particella 384
Foglio 4 Particella 361
Foglio 4 Particella 359
Foglio 4 Particella 249
Foglio 3 Particella 382
Foglio 9 Particella 31
Foglio 3 Particella 380

Tipo Mappale del 20/02/2024 Pratica n. VR0038086 in atti dal 20/02/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE. AGEDP-VR.REGISTRO UFFICIALE.35068.20/02/2024 presentato il 20/02/2024 (n. 38086.1/2024)

Sono stati inoltre variati/soppressi i seguenti immobili:
Comune: SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR)
Foglio 9 Particella 406

dal 20/02/2024

Immobile attuale

Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Foglio 9 Particella 529

agricario Euro 0,00

Particella con qualità: ENTE URBANO Superficie: 50.782 m²

Aree di enti urbani e promiscui - Partita speciale 1

Sono stati inoltre variati/soppressi i seguenti immobili:
Comune: SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR)
Foglio 9 Particella 406

Storia degli intestati dell'immobile

Dati identificativi: Immobile predecessore - Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Foglio 9 Particella 406

1. SPADA Luigi (CF SPDLGU44R27E911Q) nato a MARANO DI VALPOLICELLA (VR) il 27/10/1944

dal 09/06/1995 al 06/03/2007 Diritto di: Comproprietario (deriva dall'atto 1)

2. SPADA Vittorino (CF SPDVTR38E02E911L) nato a MARANO DI VALPOLICELLA (VR) il 02/05/1938

dal 09/06/1995 al 06/03/2007 Diritto di: Comproprietario (deriva dall'atto 1)

1. SOCIETA' AGRICOLA CONTADO S.R.L. (CF 02142250204) sede in MANTOVA (MN)

dal 06/03/2007 al 16/12/2013 Diritto di: Proprietà per 1/1 (deriva dall'atto 2)

1. CONTADO S.R.L. (CF 02142250204) sede in MANTOVA (MN)

dal 16/12/2013 al 20/02/2024 Diritto di: Proprietà per 1/1 (deriva dall'atto 3)

1. VERIFICA STRAORDINARIA del 09/06/1995 in atti dal 12/06/1995 INC.389/95 (n. 18.1/1995)

2. Atto del 06/03/2007 Pubblico ufficiale GELMI GIACOMO Sede VERONA (VR) Repertorio n. 8150 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 9134.1/2007 Reparto PI di VERONA in atti dal 29/03/2007

3. VOLTURA D'UFFICIO del 16/12/2013 Pubblico ufficiale ROSSI Sede CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) Repertorio n. 54029 - VERBALE ASSEMBLEA- RP.1842/14 Voltura n. 734.1/2014 - Pratica n. VR0018903 in atti dal 16/01/2014

Dati di classamento

dal 09/06/1995 al 23/01/2018

Immobile predecessore

Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Foglio 9 Particella 406

Redditi: dominicale Euro 1.028,09 Lire 1.990.654 agrario Euro 563,87 Lire 1.091.813

Il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle seguenti deduzioni: IA3A⁴⁾

Particella con qualità: FRUTT IRRIG di classe 01 Superficie: 50.782 m²

Partita: 3374

VERIFICA STRAORDINARIA del 09/06/1995 in atti dal 12/06/1995 INC.389/95 (n. 18.1/1995)

Sono stati inoltre variati/soppressi i seguenti immobili:
Comune: SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR)
Foglio 3 Particella 378
Foglio 4 Particella 366
Foglio 4 Particella 362
Foglio 3 Particella 385
Foglio 3 Particella 384
Foglio 4 Particella 361
Foglio 4 Particella 359
Foglio 4 Particella 249
Foglio 3 Particella 382
Foglio 9 Particella 32
Foglio 9 Particella 31
Foglio 3 Particella 380

TABELLA DI VARIAZIONE del 23/01/2018 Pratica n. VR0010968 in atti dal 23/01/2018 (n. 465.1/2018) Notifica effettuata con protocollo n. VR0082109 del 28/05/2018

Annotazione di immobile: variazione di qualità su dichiarazione di parte v q cultura in atto dal 01/01/2017

dal 23/01/2018 al 20/02/2024

Immobile predecessore

Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Foglio 9 Particella 406

Redditi: dominicale Euro 398,65 agrario Euro 275,38

Il reddito dominicale è stato calcolato tenendo conto delle seguenti deduzioni: IA3A⁴⁾

Particella con qualità: SEMIN IRRIG di classe 02 Superficie: 50.782 m²

dal 20/02/2024

Immobile attuale

Comune di SOMMACAMPAGNA (I821A) (VR) Foglio 9 Particella 529

Redditi: dominicale Euro 0,00

Tipo Mappale del 20/02/2024 Pratica n. VR0038086 in atti dal 20/02/2024 Protocollo NSD n. ENTRATE. AGEDP-VR.REGISTRO UFFICIALE.35068.20/02/2024 presentato il 20/02/2024 (n. 38086.1/2024)

4.7 INDIVIDUAZIONE CATASTALE

Essendo la cava Ceolara attualmente autorizzata e non essendo previsti ampliamenti di superficie, la Ditta S.E.V. S.r.l. ha in totale disponibilità i terreni costituenti il giacimento, in linea con le disposizioni di cui all'art. 10 c.1 della L.R. 13/2018.

In particolare i terreni ricadenti nei lotti 2 e 3, sono di proprietà del Comune di Sommacampagna a seguito di una transazione e cessione gratuita dei terreni stipulata in data 21/02/1997. Per tali terreni è in atto un regolare contratto che conferma la disponibilità dei terreni in capo alla SEV sino alla conclusione delle sistemazioni ambientali.

I terreni ricadenti nel Lotto 1 sono invece di proprietà privata.

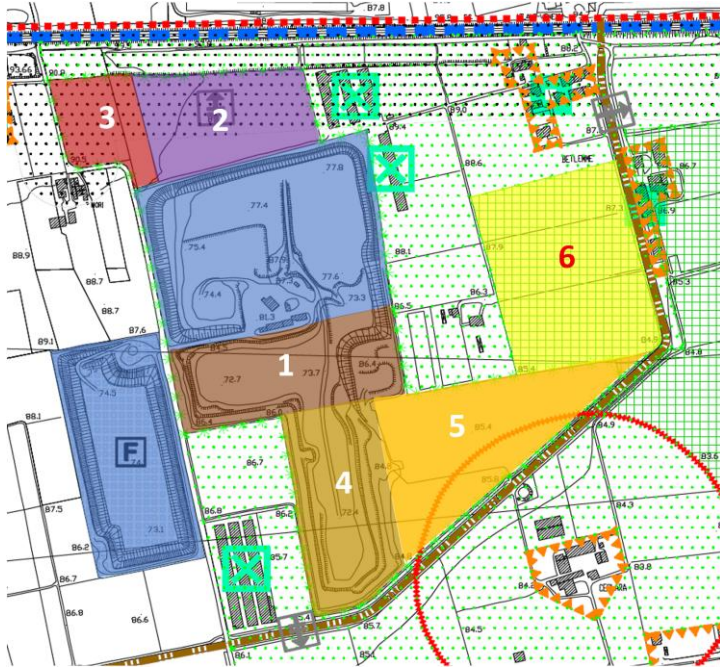
A seguito di recenti modifiche catastali i numerosi mappali precedentemente indicati sono stati accorpati, pertanto si riportano a seguito gli attuali mappali con relative superfici.

Tabella 1: Definizione catastale dei terreni

FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETÀ	SUPERFICIE		
			ha	a	ca
3	430	Comunale	0	6	75
3	481	Privata	1	63	64
3	482	Comunale	11	93	87
3	492 p	Privata	0	11	69
9	163	Comunale	0	12	90
9	515	Comunale	1	86	76
9	528	Comunale	16	56	89
9	529	Privata	5	7	82

La superficie autorizzata totale della cava, comprese le pertinenze, gli accessi e le fasce di rispetto, è di 374.032 e con il progetto attuale non viene variata.

Se nella [Relazione Tecnica Mineraria](#) del [P.U. n. 72/2018](#) - per l'**ampliamento in approfondimento** di Cava Ceolara - hanno dichiarato che... **"I terreni di cui alla D.G.R. n. 7 del 22 Gennaio 2008 sono invece di proprietà della ditta SEV Srl"...** **come mai questi terreni** (che sono stati acquistati dalla Contado srl e non dalla SEV srl)... **NON sono stati ceduti gratuitamente al Comune di Sommacampagna come gli altri ampliamenti?**



Successivamente - l'anno dopo - dalla lettura della [Relazione Tecnica Mineraria](#) del [Procedimento Unico n. 18/2022](#), apprendiamo che, invece, hanno dichiarato questo: **"La ditta Pattarini S.r.l. ha la completa disponibilità dei terreni oggetto di intervento in quanto ha stipulato contratti privati con i diversi proprietari. È stato inoltre stipulato l'accordo tra la ditta Pattarini S.r.l. e la S.E.V. S.r.l. per le parti comuni, ossia il mappale 429 del Foglio 3 e i mappali 94, 95 e 165 del Foglio 9, in linea con le disposizioni di cui all'art. 10 c.1 della L.R. 13/2018"**, evidenziando che **i mappali 429, 94, 95 e 165... non sono di proprietà della SEV srl...** ma **sono aree di proprietà del Comune di Sommacampagna?**



Se ora esaminiamo l'[Estratto di Mappa Catastale](#) allegato al [PU n. 18/2022](#) - a differenza di quello che sostiene la ditta Pattarini e la SEV srl e cioè che **hanno stipulato un accordo per i mappali 429, 94, 95 e 165** - posso evidenziare che **NON E' VERITIERO** in quanto quei 4 Mappali sono **aree che sono di Proprietà del Comune di Sommacampagna?**

Se dalla [Relazione Tecnica Mineraria](#) del [PAUR n. 18/2026](#) dichiarano che: **"I terreni ricadenti nel Lotto 1 sono invece di proprietà privata"**... poi dalla [Relazione Tecnica Mineraria](#) del [PAUR n. 53/2026](#) dichiarano che: **"La ditta Pattarini S.r.l. ha la completa disponibilità dei terreni oggetto di intervento in quanto ha stipulato contratti privati con i diversi proprietari. È stato inoltre stipulato l'accordo tra la ditta Pattarini S.r.l. e la S.E.V. S.r.l. per le parti comuni, ossia il mappale 481 sub 1 del Foglio 3, e il mappale 529 sub 1 del Foglio 9, in linea con le disposizioni di cui all'art. 10 c.1**

4.2 DISPONIBILITÀ DEI TERRENI

Essendo la cava Ceolara attualmente autorizzata, la Ditta S.E.V. S.r.l. ha in totale disponibilità i terreni costituenti il giacimento, in linea con le disposizioni di cui all'art. 10 c.1 della L.R. 13/2018.

In particolare i terreni di cui alle autorizzazioni D.G.R. n. 4404 del 09/12/1997 e D.G.R. n. 3254 del 13/10/2000 sono di proprietà del Comune di Sommacampagna e la ditta S.E.V. S.r.l. dispone del diritto di usufrutto ed uso dei terreni ai fini estrattivi sino all'anno 2027, a seguito di una transazione e cessione gratuita dei terreni stipulata in data 21/02/1997.

I terreni di cui alla D.G.R. n. 7 del 22 Gennaio 2008 sono invece di proprietà della ditta S.E.V. S.r.l.

Se ora andiamo a leggere anche la [Relazione Tecnica](#)... allegata alla [Procedura di Screening n. 1/2024](#) qui SEV dichiara invece che: **"I terreni di cui alla D.G.R. n. 7 del 22 Gennaio 2008 sono invece di proprietà della ditta CONTADO S.r.l."** e che non sarebbero più della SEV srl.

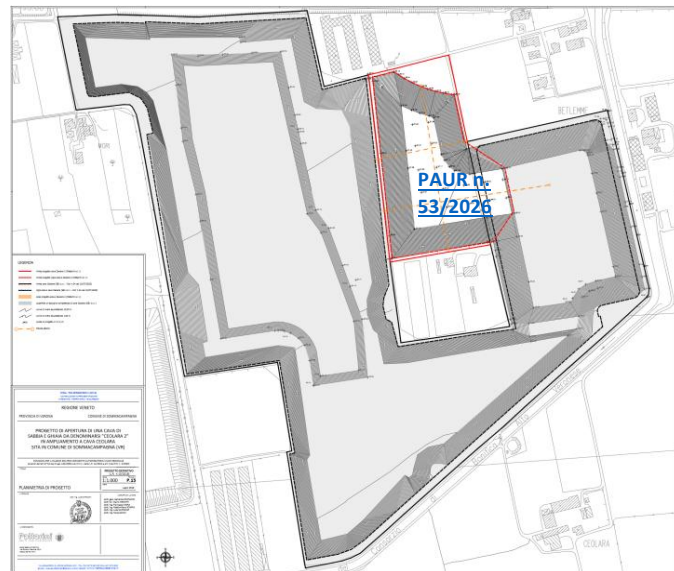
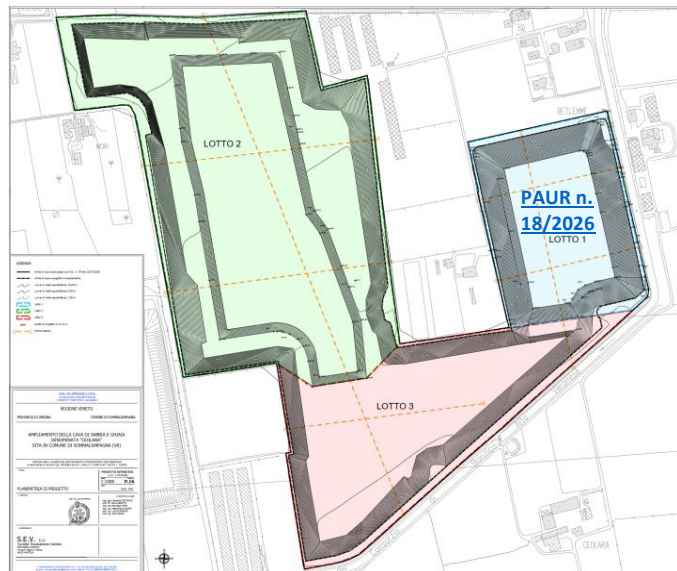
Se in merito ai mappali: n. 492, n. 481 e n. 529, dalla lettura della [Relazione Tecnica Mineraria](#) del [P.U. n. 37/2021](#) apprendiamo che si dichiara che: **"I terreni di cui alla D.G.R. n. 7 del 22 Gennaio 2008 sono invece di proprietà della ditta CONTADO S.r.l."** ma... pochi mesi dopo questa ditta **non viene citata e ritorna la SEV srl.**

A fronte di queste dichiarazioni... essendo stata sottoscritta la CONVENZIONE del 21.02.1997 - la quale poi è stata integrata con atti aggiuntivi - **perché tutti i terreni di Cava Ceolara... NON sono di Proprietà Comunale** è una domanda che è lecito dover fare ai nostri Politici e chiedere anche le motivazioni di quanto accaduto?

della **L.R. 13/2018**” che - come riportato nella pagina precedente – queste aree **sono di Proprietà della CONTADO srl** e non sono di proprietà della SEV srl... visto che (tra l'altro) **avrebbero dovuto essere aree già di Proprietà Comunale**.

Perché ci sono delle **diverse dichiarazioni** visto che la SEV - a volte - dichiara che... **le aree di Cava Ceolara sono di sua proprietà** quando poi - altre volte – la SEV, invece, dichiara che le stesse aree **sono di proprietà di Contado srl**?

Se ora esaminiamo le **planimetrie della richiesta di ampliamento** (in approfondimento) del **PAUR n. 18/2026** (qui sotto sulla sinistra) e quelle del **PAUR n. 53/2026** (qui sotto sulla destra) l'unica cosa certa è che il **1° Ampliamento di Cava Ceolara** è sui mappali **481 e 529** che sono di proprietà della CONTADO srl e che il **2° Ampliamento di Cava Ceolara** è sui mappali: **97, 98, 175 e 176** dei quali e **“altri proprietari”** il sottoscritto - ad oggi - **NON ne conosce le generalità**.



Se nella **Delibera di Consiglio Comunale n° 77 del 29.11.2006** a oggetto: **“Richiesta di Autorizzazione all’ampliamento di una Cava di Ghiaia denominata “CEOLARA” – Richiedente ditta SEV Società Escavazione Venete di Mantova”** ... si legge questo: **“Che nella denegata ipotesi di autorizzazione dell’ampliamento, la Regione Veneto, stabilisca che la ditta S.E.V. Società Escavazione Veneta è tenuta ad osservare tutte le considerazioni e prescrizioni di cui alle DD.GG.RR n° 4404 del 09.123.1997 e n° 3254 del 13.10.2000, con riferimento all’obbligo di cessione gratuita delle aree...”**

4. Che nella denegata ipotesi di autorizzazione dell’ampliamento, la Regione Veneto, stabilisca che la ditta S.E.V. Società Escavazione Veneta è tenuta ad osservare tutte le considerazioni e prescrizioni di cui alle DD.GG.RR n° 4404 del 09.123.1997 e n° 3254 del 13.10.2000, con riferimento all’obbligo di cessione gratuita delle aree e a corrispondere al Comune di Sommacampagna, oltre all’ammontare del contributo oggi previsto dall’art. 20 della L.R. n° 44/82, una somma ulteriore pari al 50% del contributo di volta in volta previsto dalla normativa al momento vigente; in conformità al precedente decreto di autorizzazione all’ampliamento n° 307 del 24.08.2001 di cui si allega copia.

Perché l’allora Amministrazione Comunale con **Sindaco: Graziella Manzato** nella **DCC 77/2006** - ebbe da chiedere alla Regione Veneto che la **SEV spa avesse da rispettare la cessione gratuita** delle aree del 5° Ampliamento, quando il far rispettare la Convenzione del 1997... non spettava alla Regione Veneto... **ma spettava al Comune di Sommacampagna?**

E se nella **DGRV n° 7 del 22.01.2008** a oggetto: **“Ditta SEV Srl. - Ampliamento della cava di ghiaia denominata Ceolara sita in Comune di Sommacampagna (VR) sita in Comune di Sommacampagna (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. 10/99. Giudizio favorevole di Compatibilità ambientale e approvazione del progetto di coltivazione”** ... al 2° comma del punto 6 della Delibera si legge questo: **“di stabilire che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare la seguente raccomandazione stabilita dalla Commissione regionale V.I.A.”**, posso evidenziare cosa la Regione Raccomandava alla SEV: **“prima dell’inizio dell’attività di coltivazione della nuova area vengano definite e risolte col Comune di Sommacampagna le questioni relative alle richieste dell’Amministrazione.”**

E se nel **PARERE VIA n° 179 del 02.10.2007** tra le Osservazioni del Comune viene riportata questa frase: **“Viene anche evidenziata la mancanza nel progetto di ampliamento dell’impegno alla cessione gratuita delle aree, come previsto dall’atto notarile di transazione stipulato in data 14/09/1999”** posso ricordare – di nuovo – che il PARERE VIA 179/2007 conteneva questa RACCOMANDAZIONE: **“prima dell’inizio dell’attività di coltivazione della nuova area vengano definite e risolte col Comune di Sommacampagna le questioni relative alle richieste dell’Amministrazione”**.

In merito alla frase che contiene le parole: **“...atto notarile di transazione stipulato in data 14/09/1999”** ho provato a cercare questo Atto Transattivo sul sito web del Comune di Sommacampagna... ma se questo Atto Notarile di Transazione non sono riuscito a trovarlo... comunque... sul mio blog sono riuscito a **“recuperare un link”** dove avevo pubblicato la **Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 19.06.2000** ad oggetto: **“Approvazione Convenzione con la SEV SpA per Ampliamento Cava Ceolara”**, che si riporta nella pagina seguente e della quale alcune parole sono evidenziate.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 19.06.2000

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SEV SPA PER AMPLIAMENTO CAVA CEOLARA.

L'anno 2000 e questo giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO nella sala delle adunanze della Sede comunale, a seguito di regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. **Gianluca Mengalli** - Sindaco.

I consiglieri sono presenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Mengalli Gianluca	X		Principe Alfonso	X	
Adami Stefano		X	Riolfi Stefano	X	
Turato Paolo	X		Castagnaro Giuseppe	X	
Pedrin Frasca	X		Rossi Simone	X	
Mauro Massimo	X		Vertuani Carla	X	
Campagnola Attilio	X		Residori Giuseppe	X	
Salvagno Anna Maria		X	Migliori Andrea	X	
Benedetti Andrea		X	Braggio Roberto	X	
Ranzato Gabriele	X		Pietropoli Augusto	X	
Manzato Graziella	X		Caliari Paolo	X	
Caprara Luigi	X				

Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.ri Fornale Ottavio e Granuzzo Massimo.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Signor **Stefani dr. Felice**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale; dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Richiesta di ampliamento della Cava "Ceolara" inoltrata in Comune il 23.09.1998 dalla Ditta Sev S.p.A. - Approvazione convenzione in attuazione dell'art. 20 della L.R. 07.09.1982 n. 44.

Proposta di deliberazione ad iniziativa dell'Assessore all'Ecologia Sig. Fornale Ottavio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28.11.1996 con la quale è stato approvato l'accordo-transazione con la Ditta SEV SPA relativo alle cave "Ceolara" e "Siberie"; con tale accordo veniva consentito alla Ditta SEV SPA il proseguimento dell'attività già iniziata e all'Amministrazione Comunale maggior introiti rispetto a quelli previsti dalla legge, l'immediata proprietà dei terreni e la disponibilità degli stessi al termine dell'attività estrattiva;

Visto l'atto convenzionale (transazione e cessione gratuita di aree) che il Comune ha stipulato con la Ditta SEV SPA in data 21.02.1997 n. rep. 74907 - Notaio Gianfranco Tomezzoli di Verona;

Visto l'atto n. rep. 3910 del 08.09.1997 con il quale la Soc. SEV SPA ha stipulato con il Comune la convenzione, in attuazione all'art. 20 della L.R. n. 44/82, per gli ampliamenti della Cava "Ceolara" richiesti con distinte domande in data 07.12.1992 e 28.02.1995 (a cui ha fatto seguito l'autorizzazione Regionale n. 4404 del 9.12.1997);

Vista la L.R. 07.09.1982 n. 44, disciplinante l'attività di cava ed in particolare gli adempimenti previsti dall'art.20 circa l'obbligo della stipula di una convenzione che regola le modalità del calcolo e del versamento del contributo che i gestori delle cave devono versare annualmente in relazione al tipo ed alle quantità di materiale estratto;

Vista la richiesta di autorizzazione della Ditta SEV SPA, con sede in Zevio Vr, inoltrata in Comune il 23.09.1998 prot. n. 17479 ed in Regione in data 24.09.1998, relativamente all'ampliamento della cava "Ceolara", su terreni censiti catastalmente al Foglio 3° Mappali nn. 44-32;

Vista la nota prot. n. 2465/31211 del 08.03.2000 della Segreteria Regionale all'Ambiente - Direzione geologia e ciclo dell'acqua, pervenuta per conoscenza in Comune in data 10.03.2000, con la quale, al fine di consentire il perfezionamento della pratica relativa al sopracitato ampliamento della cava, viene richiesto l'inoltro dell'estensione della convenzione già stipulata, ex art. 20 della L.R. n. 44/82 anche al suddetto ampliamento;

Vista la nota della Ditta SEV SPA pervenuta in Comune in data 24.05.2000, con la quale viene richiesto, in ottemperanza alla L.R. n. 44/82 e con riferimento alla approvazione da parte della C.T.R.A.E. dell'ampliamento in oggetto, l'estensione della convenzione stipulata col Comune in data 08.09.1997 anche ai mappali interessati dall'ampliamento stesso;

Ritenuto di estendere all'ampliamento della cava in oggetto, gli obblighi e gli impegni pattuiti con la convenzione, già stipulata con la SEV SPA in data 08.09.1997, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 44/82, nonché con l'accordo stipulato tra la Ditta SEV SPA ed il Comune di Sommacampagna, di cui all'atto redatto dal Notaio Tomezzoli Gianfranco di Verona in data 21.09.1997 n. rep. 74907;

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SEV SPA PER AMPLIAMENTO CAVA CEOLARA

Esce il Consigliere Vertuani. I presenti sono n° 17.

Il Sindaco, presentando l'argomento, fa rilevare i vantaggi che derivano all'Amministrazione dalla stipula della convenzione predisposta, sia in termini economici sia in termini di controllo ambientale. E' una proposta quindi che appoggia pienamente, considerato anche che l'ampliamento concesso non è molto rilevante in termini di degrado insistendo in una zona già compromessa. L'alternativa infatti sarebbe quella che la ditta potrebbe accettare la convenzione standard regionale, che non prevede alcun intervento, tantomeno vantaggi, a favore del Comune.

Il Consigliere Rossi (PpS) fa presente che, avendo il suo gruppo, nella scorsa amministrazione, contribuito alla stesura della prima convenzione già stipulata con al SEV, appoggia la nuova proposta.

Non essendovi altre richieste, il Sindaco passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Fatto proprio quanto sopra esposto

Con voti favorevoli 15, contrari //, astenuti 2 (Caliari di SU; Migliori di PpS)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente, per farne parte integrale e sostanziale.

Prima di passare all'argomento successivo, il Sindaco propone di prescrivere alla ditta di provvedere periodicamente ai lavori di manutenzione della strada che conduce alla cava, in particolare del tratto adiacente l'incrocio con la strada della Pantina.

PROPONE

- 1) di estendere gli obblighi ed impegni pattuiti con la convenzione citata in premessa, stipulata con la S.E.V. SPA, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 44/82, nonché con l'accordo di cui all'atto notarile stipulato in data 21.02.1997, all'ampliamento della cava in oggetto, approvando nel contempo l'allegato schema di convenzione;
- 2) di accettare la cessione gratuita (prevista all'art. 8 della convenzione) delle aree censite al Catasto al Foglio 3° Mappali nn. 32 - 44, con riserva su di esse da parte della SEV SPA dell'usufrutto e dell'uso per i soli fini estrattivi e per quelli connessi all'attività di lavorazione dei materiali scavati in loco, per anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di stipula della convenzione;
- 3) di autorizzare i legali rappresentanti del Comune ad intervenire alla stipula della convenzione succitata, nonché dell'atto di acquisizione gratuita delle aree, con facoltà di indicare tutte quelle condizioni ed apportare le modifiche che si rendessero necessarie nell'esclusivo interesse del Comune;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, mentre il maggior introito a favore del bilancio comunale derivante dall'art. 6 della convenzione sarà oggetto di successiva quantificazione ed iscrizione al competente esercizio;

\\Edpr01\data\2000\delibere\consiglio\sev.doc

Sulla presente proposta di deliberazione vengono espressi i seguenti pareri ai sensi degli artt.53 della legge 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85 e 86, della legge 15.05.1997.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90 n.142.

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

Data 16/6/2000

- Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.90 n.142, come modificato dall'art. 17, commi 85 e 86, della legge 15.05.1997 n° 127.

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA

Data

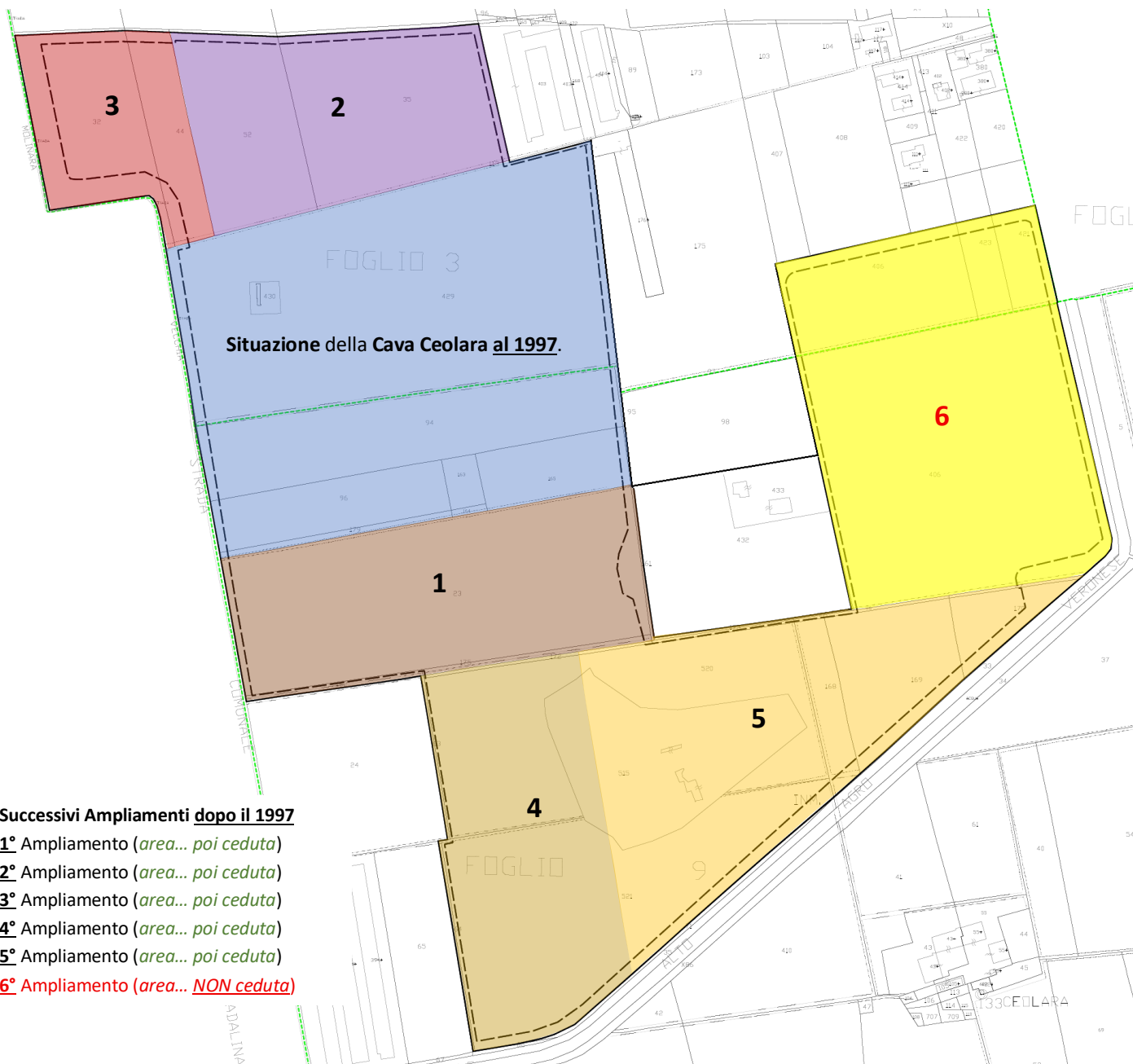
Se con la DCC 29/2000 è stipulata una **ulteriore CONVENZIONE** che **va ad integrare la CONVENZIONE del 21.02.1997** con la quale **le aree di un nuovo ampliamento vengono cedute gratuitamente al Comune**, posso chieder il perché, invece, nella **DCC n° 77 del 29.11.2006** a oggetto: **"Richiesta di Autorizzazione all'ampliamento di una Cava di Ghiaia denominata "CEOLARA" – Richiedente ditta SEV Società Escavazione Venete di Mantova"**... si legge questo: **"Che nella denegata ipotesi di autorizzazione dell'ampliamento, la Regione Veneto, stabilisca che la ditta S.E.V. Società Escavazione Veneta è tenuta ad osservare tutte le considerazioni e prescrizioni di cui alle DD.GG.RR n° 4404 del 09.12.1997 e n° 3254 del 13.10.2000, con riferimento all'obbligo di cessione gratuita delle aree..."**

CONVENZIONE IN ATTUAZIONE ALL'ART.20 DELLA L.R. 7
SETTEMBRE 1982 N.44 INERENTE L'AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI
SABBIA E GHIAIA DENOMINATA "CEOLARA", RELATIVO AI
MAPPALI N. 44 E 32 DEL FOGLIO N. 3

Ricordando che la Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 19.06.2000 ad oggetto: **"Approvazione Convenzione con la SEV SpA per Ampliamento Cava Ceolara"** ha così approvato la CONVENZIONE, di questo atto riporto solo l'articolo 8 (come qui a fianco riprodotto) dove è evidente che **ogni area di nuovi ampliamenti della Cava Ceolara doveva essere ceduta "gratuitamente" al Comune?**

Dato che alla DCC n. 29/2000 e alla DCC n. 77/2006 ha partecipato la attuale Consigliera Comunale: **Graziella Manzato** credo che potrebbe essere utile che la stessa **avesse da rivedere i suoi ricordi** al fine di comprendere – con il suo aiuto – **il perché delle aree di CAVA CEOLARA non sono state trasferite GRATUITAMENTE al Comune da dopo il 21.02.1997.**

Art.8 - Con la stipula della presente convenzione, la Società S.E.V. S.p.A. si impegna a cedere la nuda proprietà gratuitamente ed irrevocabilmente al Comune di Sommacampagna, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione regionale, delle aree censite al Catasto nel Comune di Sommacampagna al foglio 3 - mappali n. 32 - 44, riservandosi su detti terreni l'usufrutto e l'uso per i soli fini estrattivi e per quelli connessi all'attività di lavorazione dei materiali scavati in loco per anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa.



Successivi Ampliamenti dopo il 1997

- 1° Ampliamento (area... poi ceduta)
- 2° Ampliamento (area... poi ceduta)
- 3° Ampliamento (area... poi ceduta)
- 4° Ampliamento (area... poi ceduta)
- 5° Ampliamento (area... poi ceduta)
- 6° Ampliamento (area... **NON ceduta**)

Il comprendere il **perché** le aree di **TUTTO** il sedime di CAVA CEOLARA - ad oggi - **NON** è totalmente e interamente di proprietà del Comune di Sommacampagna... credo che sia fondamentale... **in quanto è il Comune che può cedere la la disponibilità dei terreni** che potrebbe concedere (o non concedere) alla SEV srl... la quale ditta, è anche l'unica ditta

intestataria della autorizzazione a scavare all'interno delle aree dell'intera CAVA CEOLARA delle quali aree **una parte risulta essere di Proprietà della CONTADO srl**, quando questa area avrebbe... **dovrebbe essere... già area comunale?**

Parrebbe essere evidente che **fino a che non si risolve questo PROBLEMA nessun ampliamento può essere concesso alla SEV srl** (ne in profondità e tanto meno in superficie) e quindi i **PAUR n. 18/2026** e **PAUR n. 53/2026**... vanno archiviati.

E se di questa PEC la **1^ DOMANDA**... era stata questa...

Perché l'area di proprietà della CONTADO srl NON è stata ceduta GRATUITAMENTE al Comune... come tutte le altre aree (cedute dalla SEV srl) dopo le Autorizzazioni agli Ampliamenti di CAVA CEOLARA nel rispetto della Convenzione del 21.02.1997?

Ora ricordiamo anche che la **2^ DOMANDA**... era stata questa...

Perché i Consiglieri Comunali hanno creduto (forse un pò da... ingenui) che il "ritrovamento" dei Limi (che erano sul fondo della CAVA CEOLARA già da decenni)... **sia stato un fatto IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE**, quando la **SEV srl ne era già a conoscenza che** (se avessero scavato in quel posto)... **li avrebbero trovato dei Limi?**

Considerazioni e analisi effettuate al fine di riuscire ad ottenere delle risposte alla 2^ DOMANDA.

Prima di entrare nel merito della **2^ DOMANDA** è necessario ricordare la **PROCEDURA Codice 6193/2024** – che è relativa alla **Proroga della attuale Autorizzazione a coltivare Cava Ceolara** – che, come è noto, **è scaduta il 31.12.2024**.

E pertanto – da subito – andrebbe chiesto: **Come è possibile che sia stato avviato l'iter di un nuovo ampliamento di Cava Ceolara che - ad oggi - è mancante della proroga dell'autorizzazione, che ormai è scaduta da un anno e mezzo?**

E chiederci: **Come mai in questo procedimento... non è stato coinvolto il Comune di Sona - che era stato individuato come Comune Interessato e che ha anche avuto delle entrate economiche per i contributi per mc. di ghiaia scavato?**

E ancora chiederci: **Dato che per la PROCEDURA Codice 6193/2024 non è stato coinvolto il Comune di Sona – che era Comune "Interessato" – anche questo Procedimento è illegittimo e pertanto dovrebbe essere già stato archiviato?**

Come è noto – **di DOMANDE** – su questi due Istanze - con proponente SEV e relative a Cava Ceolara - **il sottoscritto ne ha inviate moltissime...** ma quasi tutte sono **rimaste senza risposta e/o senza azioni risolutive** e quindi – di nuovo – rimarchiamo quale è il **motivo principale** (per il quale il sottoscritto sta scrivendo) è che è solo questo: **Cava CEOLARA è TUTTA di proprietà Comunale e in questa cava - dal PAT del 2009 - è previsto che sia da realizzare un PARCO URBANO.**

Per la **PROCEDURA 6193/2024** – mancando una corretta "trasparenza" nell'iter – vanno ricordate le **PEC già inviate**:

24.01.2025	Richiesta di Informazioni e di Azioni sulla CAVA CEOLARA della ditta SEV SpA – ubicata nel Comune di Sommacampagna, la cui autorizzazione sarebbe scaduta il 31.12.2024
26.02.2025	Riscontro Provincia di Verona: Trasmissione della "Richiesta di Informazioni e di Azioni sulla CAVA CEOLARA della ditta SEV SpA – ubicata nel Comune di Sommacampagna, la cui autorizzazione sarebbe scaduta il 31.12.2024" presentata dal sig. Beniamino Sandrini. Richiesta di intervento per l'esercizio della funzione.
04.04.2025	Riscontro dalla Regione Veneto: Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR), autorizzata con provvedimento n. 34 del 17.10.2020. Ditta S.E.V. s.r.l..
04.04.2025	CAVA CEOLARA - trasmissione di documentazione ricevuta da Provincia e da Regione.
07.04.2025	CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna - Riscontro alla Comunicazione prot. 1736336 del 04.04.2025 - inviata dall'Ing. Vincenzo Artico – Dirigente dell'Area Tutela e Sicurezza Territorio - Direzione Difesa del Suolo e Costa - SOS Lavori e Servizi Tecnici.
11.04.2025	Pubblicazione all'Albo Pretorio – SENZA ALLEGATI - della Domanda di Proroga dei termini e/o Autorizzazione Paesaggistica presentata da SEV srl
11.04.2025	Dalla Regione Veneto (indirizzata alla SEV srl): Cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) e in esercizio alla ditta S.E.V. s.r.l. in virtù del provvedimento n. 34 del 10.07.2020. Richiesta di accesso agli atti.
14.04.2025	CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna - Riscontro alla Comunicazione prot. 186261 del 04.04.2025 – con RINNOVO di RICHIESTA di ACCESSO agli ATTI come già richiesto.
16.04.2025	CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna - Riscontro alla Comunicazione prot. 186261 del 04.04.2025 – con richiesta di NON concessione della Proroga scaduta il 31.12.2024
30.04.2025	CAVA "CEOLARA" – Una Richiesta di Proroga - come un "CAVALLO di TROIA" - al fine di poter ottenere DUE NUOVI AMPLIAMENTI (1° da 760.000 mc e 2° da 1.100.000 mc.)?
02.05.2025	CAVA "CEOLARA" di Sommacampagna – SOLLECITO URGENTE al fine di poter avere un ACCESSO agli ATTI della Richiesta di Proroga presentata dalla SEV srl il 23.12.2024
07.05.2025	Procedura Codice n° 6193 – OSSERVAZIONI alla Domanda in data 23.12.2024 di proroga dei termini di coltivazione relativamente al Decreto del Direttore dell'Area n. 34 del 10.07.2020. Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) ed esercita dalla ditta S.E.V. s.r.l..
08.05.2025	1^ INTEGRAZIONE alla PEC del 07.05.2025
11.05.2025	2^ INTEGRAZIONE alla PEC del 07.05.2025
12.05.2025	3^ INTEGRAZIONE alla PEC del 07.05.2025
14.05.2025	Richiesta di "interessamento" in merito alla possibilità di realizzare un impianto simile a quello di Brentino Belluno (VR) da realizzare a Sommacampagna (VR).

16.05.2025

Procedura Codice n° 6193 – **Ulteriore Richiesta di Accesso agli Atti alla Domanda del 23.12.2024 di proroga** dei termini di coltivazione relativamente al Decreto del Direttore dell'Area n. 34 del 10.07.2020. Cava di sabbia e ghiaia, denominata CEOLARA, sita in Comune di Sommacampagna (VR) ed esercita dalla S.E.V. s.r.l.

22.05.2025

Procedura Codice n° 6193 – **Richiesta di Annullamento in Autotutela della Delibera di Consiglio Comunale di Sommacampagna n° 25 del 08.05.2025**, inerente la richiesta di Proroga della Autorizzazione di CAVA CEOLARA con invio di PROPOSTA ALTERNATIVA

22.05.2025

"SOMMA ENERGIA" in "CAVA CEOLARA" con un IMPIANTO IDROELETTRICO di Pompaggio e di Accumulo + B.E.S.S. + Torri di Gravità + Fotovoltaico a terra e flottante

23.05.2025

Procedura Codice n° 6193 – **Richiesta di "ARCHIVIAZIONE" della Richiesta di Proroga** della Autorizzazione di CAVA CEOLARA (Decreto n. 34/2020) per i seguenti "10 MOTIVI"

30.05.2025

Procedura Codice n° 6193 – **Riscontro alla Comunicazione della Regione Veneto** prot. n° 0266390 del 29.05.2025 in risposta alla richiesta Accesso agli Atti di Cava Ceolara.

30.06.2025

Procedura Codice n° 6193 - CAVA CEOLARA - **Riscontro alla Nota della Regione Veneto** n° 313005 del 26.06.2025 con **RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE del Procedimento 6193.**

02.07.2025

Procedura Codice 6193 - "CAVA CEOLARA" – **RICHIESTA di CHIARIMENTI** al fine di accertare se vi sia stata una "corretta" pubblicazione all'Albo Pretorio dell'AVVISO di AVVIO della Procedura.

14.07.2025

Procedura Codice 6193 - "CAVA CEOLARA" – **Richiesta ARCHIVIAZIONE del Procedimento e di ANNULLAMENTO in AUTOTUTELA** della Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 08.05.2025

17.07.2025

Procedura Codice 6193 - "CAVA CEOLARA" – Richiesta ARCHIVIAZIONE del Procedimento e di ANNULLAMENTO in AUTOTUTELA della Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 08.05.2025

29.07.2025

Procedura Codice 6193 - "CAVA CEOLARA" – **RISCONTRO alla Nota della Regione Veneto** del 25.07.2025 e **RISCONTRO alla Nota del Comune** di Sommacampagna del 25.07.2025.

20.10.2025

CONSIDERAZIONI in merito alle **DUE DETERMINE** del Responsabile del Servizio Ecologia, la n. 627 e n. 628 del 10.10.2025, **incongruenti e incompatibili con la DCC n. 25 del 08.05.2025.**

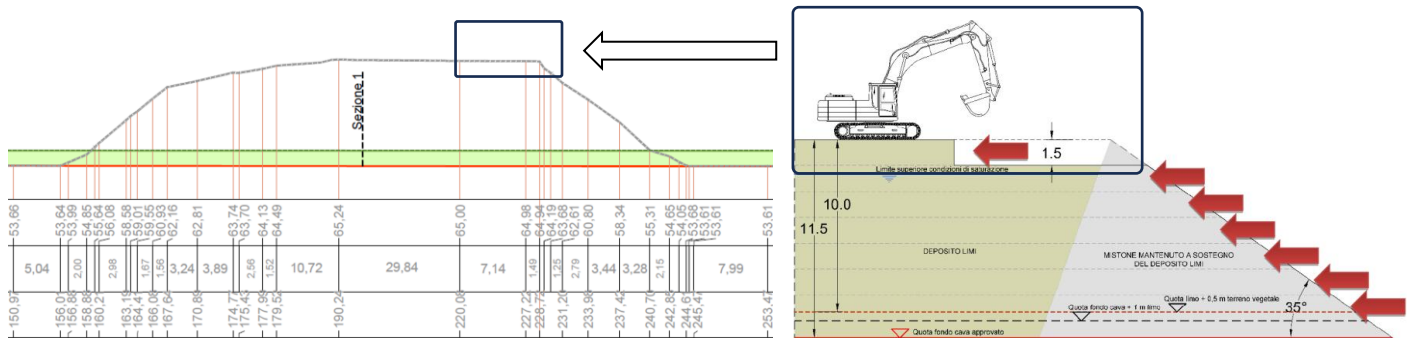
21.10.2025

Procedura Codice 6193 - "CAVA CEOLARA" – **RINNOVO della RICHIESTA ARCHIVIAZIONE (di questo Procedimento) e RICHIESTA ARCHIVIAZIONE dei Procedimenti: n. 37/2021 e n. 18/2022.**

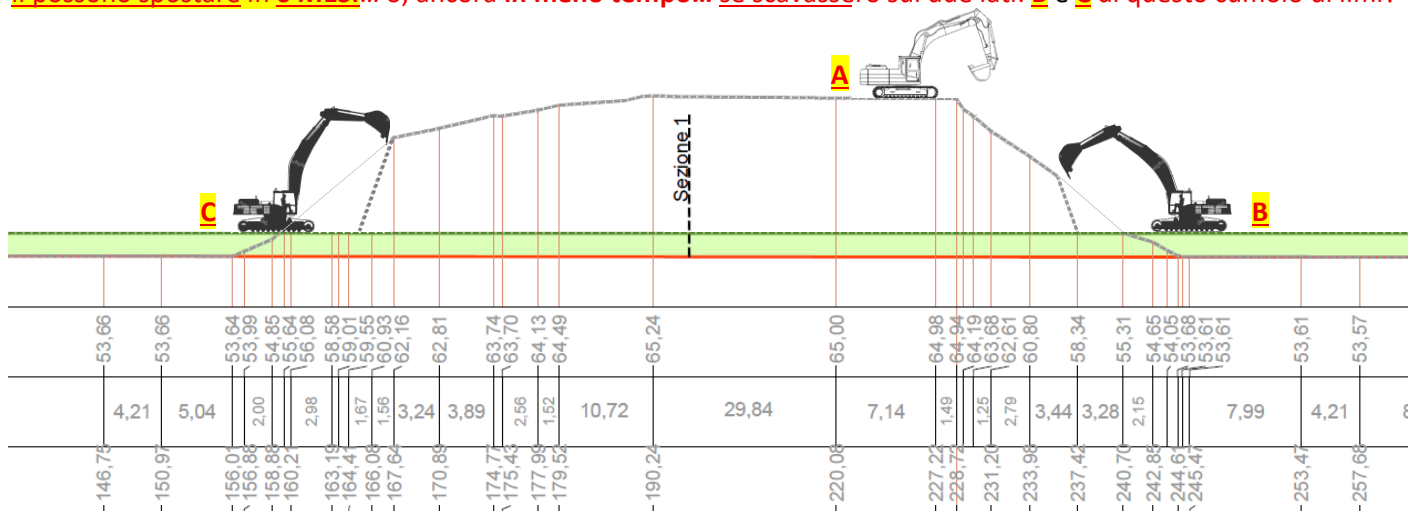
16.01.2026

Procedura Codice 6193 - "CAVA CEOLARA" – **RINNOVO della RICHIESTA ARCHIVIAZIONE (di questo Procedimento) con RICHIESTA ARCHIVIAZIONE dei Procedimenti: n. 37/2021 e n. 18/2022 e con richiesta di "ACCESSO agli ATTI" di TUTTI i DOCUMENTI... agli ATTI della REGIONE VENETO**

Se sono stato costretto a scrivere tutte queste PEC, **questo è solo in conseguenza del fatto che i Tecnici Comunali e gli Amministratori Pubblici di Sommacampagna... hanno creduto che per spostare 90.000 mc. di limi servissero 6 anni** (che erano sotto il fondo della Cava Ceolara da oltre 40 anni... poi emersi dopo che alla Cava Ceolara era stato concesso un ampliamento in profondità) quando era evidente – come poi confermato – **che quella richiesta... era solo una scusa che doveva servire per mantenere "in vita" un'autorizzazione... utile per altre domande di ampliamento di Cava Ceolara.**

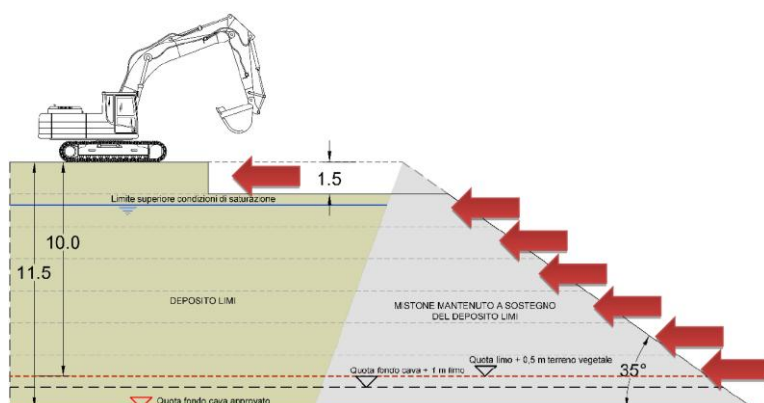


Come già ricordato nelle precedenti PEC... se invece di **scavare a strati orizzontali - A** - scavassero a **strati sub verticali - B e C** - **tutti questi limi** (che dicono imprevisi e imprevedibili... trovati... ma che tutti sapevano che erano lì) **invece in 6 ANNI... li possono spostare in 6 MESI... o, ancora in meno tempo... se scavassero sui due lati: B e C** di questo cumolo di limi?

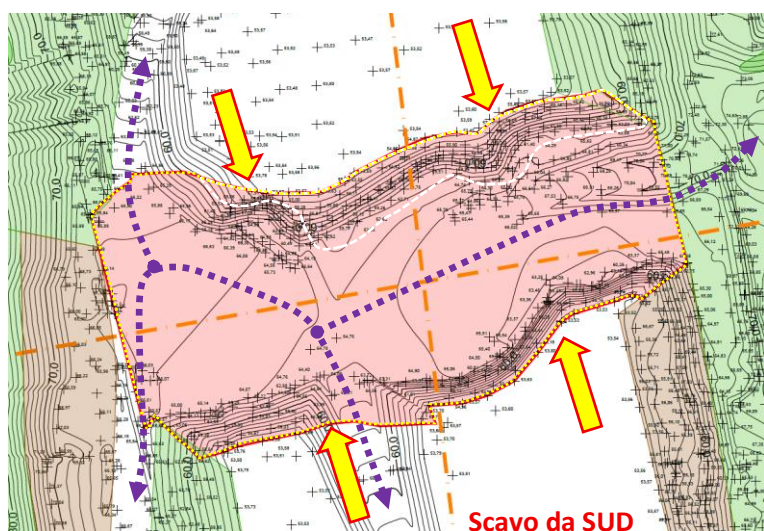




Se in Cava Ceolara... in poche settimane hanno spostato centinaia di migliaia di mc. di limi in quanto: **“essendo i limi materiali coesivi è possibile eseguire estrazioni temporanee con fronti sub verticali”** (foto qui sopra e qui sotto a destra) perché ora... per spostare poche decine di migliaia di mc. di limi (che erano lì da oltre 40 anni), **bisogna spostarli in un altro modo** (foto a sinistra) e quindi si può pensare che **tutto questo sembra essere un “artificio” ideato al solo scopo di mantenere in vita una Autorizzazione scaduta... per poi avere l’Autorizzazione per le Due Domande già presentate?**



Ciò premesso va detto che l’immagine qui sopra riportata a sinistra - tratta dalle Relazioni Tecniche predisposte dai progettisti - **è una immagine che inganna la percezione visiva**, in quanto **parrebbe che per spostare i limi** bisogna farlo “da sopra” e quindi a strati orizzontali su una superficie piana... con un anno di tempo tra uno strato e l’altro... quando questa asportazione – essendo un “cumulo” sul fondo della Cava Ceolara – **si può scavare anche da due lati.**



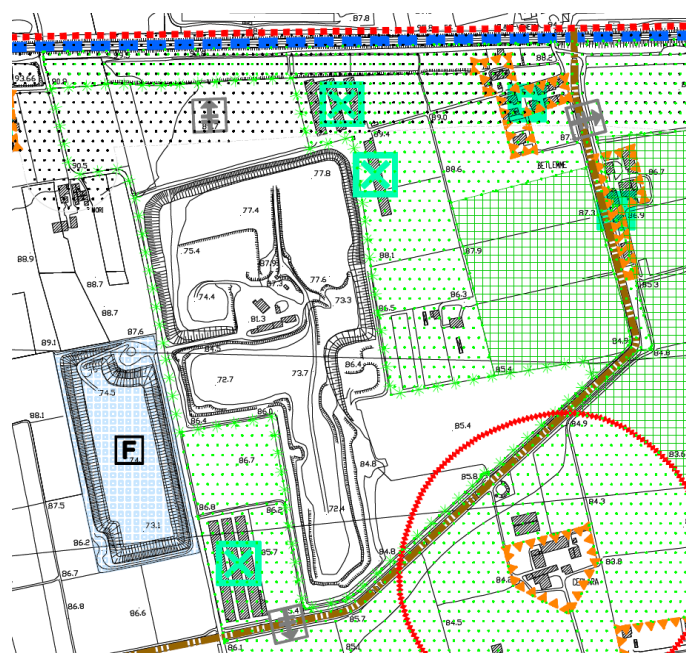
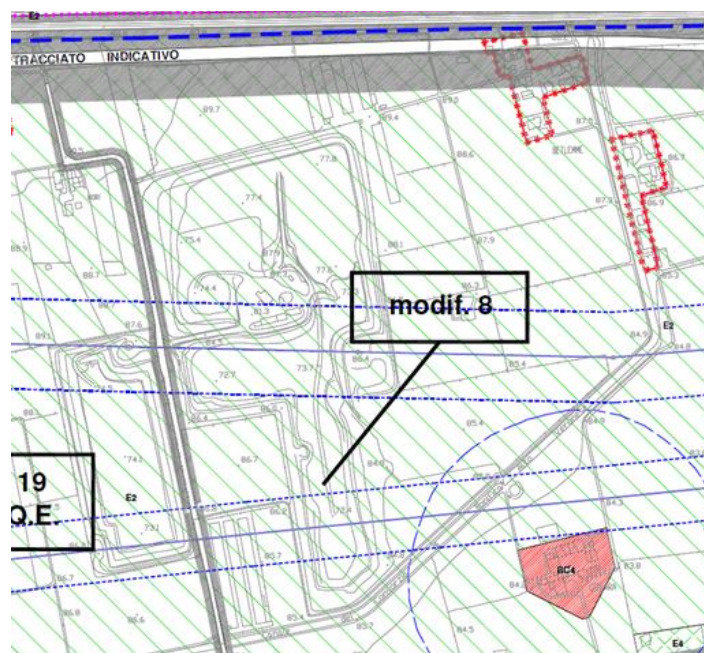
Non credo che bisogna avere una laurea in **Geologia** per comprendere che la soluzione **più... sicura, più... veloce, più... economica** per spostare i limi da quel “cumulo” in Cava Ceolara, **“essendo i limi materiali coesivi è possibile eseguire estrazioni temporanee con fronti sub verticali”** sia quella di scavare **come la SEV srl ha... già fatto sulla parete Est della Cava.**

Essendo l’area - dove ci sono i limi da spostare - a forma di “cumulo”, utilizzando **DUE** Scavatori, uno che scava... da NORD e uno che scava... da SUD... **in poche settimane...** tutto questo volume di limi **può essere spostato** - in sicurezza - **in altre parti di cava?**

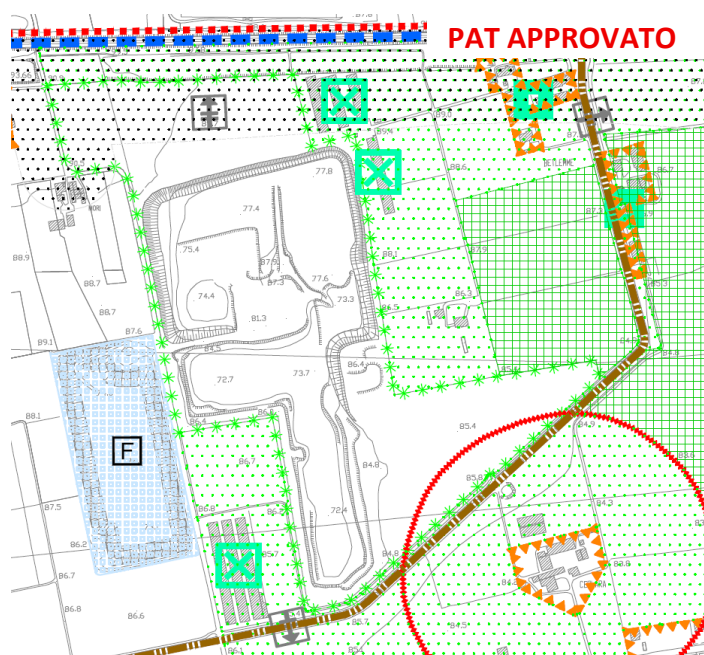
Se invece il ritrovamento “casuale” dei limi **serve per una Proroga di una autorizzazione di cui non si ha diritto...** forse... servono altri tipi di... indagini?

Se il sottoscritto è **l’unico Cittadino dei 14.467 abitanti** del Comune... che impiega parte del suo tempo a predisporre delle **OSSERVAZIONI** alle Procedure di **VIA e VAS** e anche **OSSERVAZIONI** ai **PRG, PAT, PI e PUA**, **si evidenzia che il mio**

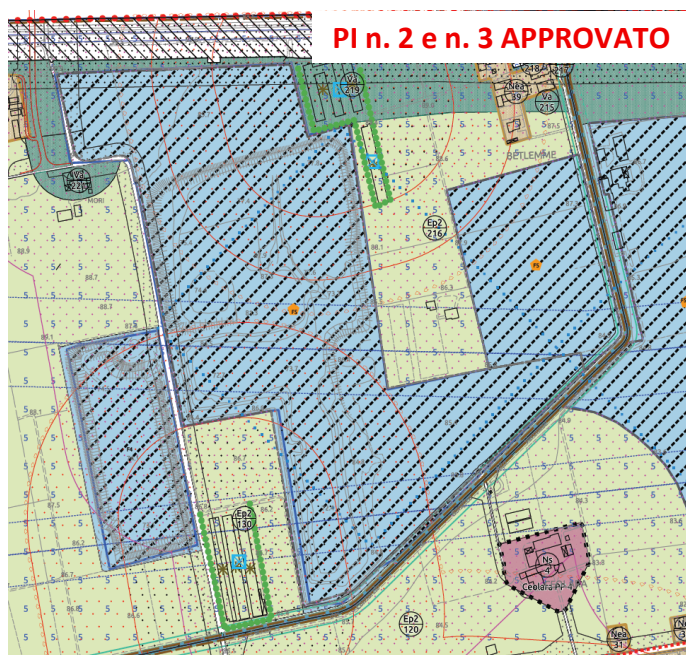
interesse per Cava Ceolara non è un accanimento contro questa Cava... ma se sono interessato a Cava Ceolara, questo è solo conseguente al fatto che quello che dovrebbe accadere in Cava Ceolara... è già stato stabilito nel PRG, PAT e PI.



Se per Variante n° 17 del PRG si ricorda la DGRV n° 171 del 26.01.2001 dove - tra le Prescrizioni - si legge: **“1.6 Attività estrattiva. Viene limitata al massimo questa attività e ove ammissibile regolamentarla nelle modalità di estrazione”** (poi non hanno mai regolamentato nulla)... va ricordato il quanto è stato statuito nel PAT - sia il PAT ADOTTATO (2009) che il PAT APPROVATO (2013) - dove le aree di CAVA CEOLARA... di proprietà del Comune, nelle NTA del PAT... sono normate dall'art. 8.w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali” e quelle di proprietà della SEV srl (o ditta collegata) sono invece normate dall'art. 8.dd - Zone di riconnessione naturalistica e dall'art. 8.cc - Zone di ammortizzazione o transizione ed è evidente che l'attività di CAVA CEOLARA... NON è in Zona Agricola... “normale”?



PAT APPROVATO



PI n. 2 e n. 3 APPROVATO

E se il 21.02.2027 scadono i 30 anni che il Comune ha concesso a CAVA CEOLARA di scavare... parrebbe essere evidente che l'obiettivo deve essere quanto previsto dall'art. 8.w - Ambiti per la formazione di parchi urbani o riserve naturali”.

La CAVA CEOLARA – come già previsto prima dal PRG, poi dal PAT ed infine dal PI e come desiderano tutti i Cittadini di Caselle di Sommacampagna deve diventare un PARCO URBANO e/o una AREA PUBBLICA e... la CAVA... VA CHIUSA?

Dopo questa dovuta e doverosa premessa... va ricordato che - ad oggi - il sottoscritto non ha nessuna informazione di come sia e di dove sia arrivato l'iter della PROCEDURA Codice 6193/2024 e pertanto - ad oggi dopo 20 mesi ormai - l'Autorizzazione ad esercitare la Coltivazione di Cava Ceolara... risulta ancora di essere scaduta il 31.12.2024.

Quanto riportato in questa parte di questa PEC è solo un estratto di quanto analizzato e poi illustrato nelle precedenti 5 PEC già inviate (in parte al Comune, in parte alla Regione e/o inviate a tutti e due gli Enti interessati)... ma il tutto quanto analizzato e poi inviato è stata una analisi carente in quanto MI ERO DIMENTICATO che avevo presentato delle OSSERVAZIONI alla Procedura di SCREENING n. 1/2024 con Proponente: S.E.V. Società Escavazione Veneta srl

avente ad oggetto: **Variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" sita in comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR)** e qui sotto riproduco le **Copertine delle 3 PEC** allora inviate il **30.01.2024 – 31.01.2024 – 01.02.2024** e il **MODULO** inviato in Regione Veneto.



D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.
La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della corresponsione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio **chi inquina paga** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato della Unione europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:
OSSERVAZIONI e CONSIDERAZIONI alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità della "Variante Sostanziale" a "Volume Invariato" della **Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "CEOLARA"** – Proc. 01-24 – **CHE... NON DEVE ESSERE APPROVATA**



D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.
La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della corresponsione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio **chi inquina paga** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato della Unione europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

ULTERIORE INTEGRAZIONE alla PEC del 30.01.2024 – oltre alla 2^ PEC del 31.01.2024
Oggetto:
OSSERVAZIONI e CONSIDERAZIONI alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità della "Variante Sostanziale" a "Volume Invariato" della **Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "CEOLARA"** – Proc. 01-24 – **CHE... NON DEVE ESSERE APPROVATA**



D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.
La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della corresponsione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio **chi inquina paga** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato della Unione europea, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:
OSSERVAZIONI e CONSIDERAZIONI alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità della "Variante Sostanziale" a "Volume Invariato" della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "CEOLARA" – Proc. 01-24 – **CHE... NON DEVE ESSERE APPROVATA**

MODULO PER L'INVIO DELLE OSSERVAZIONI

CONTENUTI DELL'OSSERVAZIONE

MODULO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE SU SITO WEB AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

DATI OSSERVATORE/I

NOME/COGNOME (referente/i): Beniamino Sandrini

TITOLO PROGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità (Screening) - Variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" sita in comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR)

Codice progetto: 01-24

ELENCO ELABORATI (GRAFICI E/O RELAZIONI) ALLEGATI:

- 1^ PEC inviata al Comune di Sommacampagna in data 30.01.2024
- 2^ PEC inviata al Comune di Sommacampagna in data 31.01.2024
- 3^ PEC inviata al Comune di Sommacampagna in data 01.02.2024

Probabilmente queste tre PEC - allora inviate in Comune e poi anche in Regione Veneto - le avrei scritte con ulteriori considerazioni se mi fossi ricordato che in merito alla possibilità che in Cava Ceolara **avevo già inviato delle PEC sia in Comune che in Regione Veneto nelle quali PEC (o allora Raccomandate RR) segnalavo dove avrebbero trovato i Limi di Lavorazione della Ghiaia**, che poi la SEV ha dichiarato, invece, di averli rinvenuti in modo **imprevisto e imprevedibile**.

Nonostante l'aver inviato le PEC in queste tre date: il **30.01.2024 – 31.01.2024 – 01.02.2024** e il **Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali non ebbero da tener conto di quanto il sottoscritto aveva evidenziato** ed ebbero da approvare la **Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 01.02.2024** avente ad oggetto: **"Procedura di Verifica di Assoggettabilità della variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara".**



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del 01/02/2024 Deliberazione n° 5

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018) della variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara".

L'Anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 19:25 e seguenti nella Sala Consiliare di Sommacampagna, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di 1a convocazione per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
FABRIZIO BERTOLASO	Presidente	Presente
ELEONORA PRINCIPE	Membro	Presente
GIANDOMENICO ALLEGRI	Membro	Presente
PAOLA FASOL	Membro	Presente
NICOLA TRIVELLATI	Membro	Presente
MARCO MONTRESOR	Membro	Presente
PAOLA PIGHI	Membro	Presente
MAURIZIO GIUSEPPE CASSANO	Membro	Presente
GIANFRANCO DAL FORNO	Membro	Presente
FRANCESCO PALUMBO	Membro	Presente
LUIGI BELLORIO	Membro	Assente
ALBERTINA BIGHELLI	Membro	Presente
ANNALISA POZZA	Membro	Presente
AUGUSTO PIETROPOLI	Membro	Presente
MATTEO MARCHI	Membro	Assente
GIOVANNA RIGOTTI	Membro	Presente
LUISA GALEOTO	Membro	Presente

E della **DCC n. 5/2024** ora riporto alcuni estratti degli **Allegati** dalla **Proposta di Delibera** e della **Istruttoria Tecnica** dell'Ufficio Ecologia.

- Preso atto che:
- Cava Ceolara è attualmente autorizzata con Decreto del Direttore Regionale n. 34 del 10/07/2020, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 – L.R. 4/2016 – D.G.R. n. 568/2018 e L.R. 13/2018. Il materiale estratto appartiene al Gruppo "A" sabbie e ghiaie (materiale per costruzioni) e viene utilizzato per la formazione di sottofondi, rilevati, ovvero come inerte per calcestruzzo, malte cementizie e per conglomerati bituminosi.
 - Durante gli scavi recenti in approfondimento nella porzione centrale del Lotto 2, la ditta ha rinvenuto notevoli quantitativi di limi di lavaggio delle ghiaie in aree precedentemente identificate come aree intonse, in cui era prevista l'estrazione di inerte naturale.

Credo che sia da evidenziare che ne l'Ufficio Ecologia e tanto meno i Consiglieri Comunali (*che dopo "adeguata" discussione avrebbero votato*) abbiano avuto modo di prendere visione del Contenuto delle tre PEC che il sottoscritto aveva inviato prima del Consiglio Comunale nelle quali PEC segnalavo che sul fondo della Cava Ceolara avevano scavato e poi riempito i buchi con i **Limi della Lavorazione della Ghiaia**.

In quel periodo e anche qualche mese dopo **MI ERO DIMENTICATO** che avevo già segnalato (*con Raccomandate e PEC*) che... **se avessero scavato in una particolare e ben specifica area del sedime della Cava Ceolara... avrebbero trovato dei Limi di Lavorazione della Ghiaia**.

Dato che quando ho scritto in quelle tre PEC... **NON MI ERO RICORDATO che avevo già inviato altre 2 Comunicazioni**, e di queste... me ne sono ricordato nella PEC del 20.07.2026 della quale ne riporto un estratto (*vedi pagina seguente*):



NO alla DISCARICA

Caselle d'Erbe, 10.05.2010

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della prevenzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto: Cava Ceolara la cui "nuda proprietà" è del Comune di Sommacampagna
Richiesta di "NUOVI" accertamenti e di verifiche sul fondo e sotto le pareti.

Al Sindaco: **Gian Luigi Soardi**
Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 - SOMMACAMPAGNA

All' **A.R.P.A.V.**
Dipartimento Provinciale di Verona
Via Dominutti, 8
37135 - VERONA

e per conoscenza:

Alla **Procura della Repubblica**
presso Tribunale di Verona
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - VERONA

**PROJECT TO PROTECT
COME SALVARE CASELLE
PROGETTARE PER PROTEGGERE**
www.vivicaselle.eu

Caselle di Sommacampagna Caselle d'Erbe, 01.02.2019

Codice Progetto: **72/2018**

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.
La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della prevenzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

OSSERVAZIONE n° 02 - Istanza VIA 72/2018 - Ampliamento in approfondimento della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "Ceolara" sita in Sommacampagna - VR con "Proponente" S.E.V. srl [presentata su terreno di Nuda Proprietà Comunale] con PROPOSTA di VARIANTE al P.A.T. e al P.I. per realizzare un "PARCO URBANO"

Alla **Dott.ssa Annalisa Bogo**
Direzione Commissione Valutazioni
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
della Regione Veneto - V.I.A. - V.A.S.
coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e per conoscenza

Al **SINDACO**
del Comune di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Al **SINDACO**
del Comune di Sona
sona.vr@cert.ip-veneto.net

E che in quell'area di Cava Ceolara - come descritto nella pagina precedente - se avessero scavato sul fondo **avrebbero trovato dei limi... di questo ne erano già a conoscenza in molti**, anche perché questo l'avevo già evidenziato nella Raccomandata RR del **10.05.2010** ad oggetto: Cava Ceolara la cui "nuda proprietà" è del Comune di Sommacampagna Richiesta di "NUOVI" accertamenti e di verifiche sul fondo e sotto le pareti e **soprattutto evidenziato nella PEC del 01.02.2019** ad oggetto: OSSERVAZIONE n° 02 - Istanza VIA 72/2018 - Ampliamento in approfondimento della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "Ceolara" sita in Sommacampagna - VR con "Proponente" S.E.V. srl [presentata su terreno di Nuda Proprietà Comunale] con PROPOSTA di VARIANTE al P.A.T. e al P.I. per realizzare un "PARCO URBANO".

In merito al **PROCEDIMENTO UNICO 72/2018** va ricordato un estratto del **Parere del Comitato Tecnico Regionale n° 91 del 24.07.2019** nel quale sono state riportate le **CONTRO DEDUZIONI del Progettista** alla mia PEC del **01.02.2019**.

□ Le immagini in bianco e nero risalenti al 1986 e pubblicate sul libro "Sommacampagna: un territorio, una comunità" ritraggono un'attività estrattiva che probabilmente riproduce la cava Ceolara. Purtroppo è molto difficile interpretare il punto di vista fotografico in quanto in primo luogo la morfologia della cava è stata nel tempo modificata notevolmente e in secondo luogo dalla nascita di cava Ceolara, avvenuta intorno agli anni '70, si sono succedute nella sua gestione diverse ditte. Tuttavia ugualmente si distinguono due elementi: il primo è un impianto di lavorazione degli inerti e il secondo è una serie di vasche di decantazione dei limi prodotti dallo stesso impianto. L'impianto è stato realizzato, probabilmente a inizio degli anni '80, nella porzione centrale della cava e smantellato alla fine degli anni 2000. A metà degli anni '80 era prassi consolidata lavorare le ghiaie eseguendo i lavaggi con acqua e creare le cosiddette "Vasche di decantazione dei limi" in cui veniva depositata la frazione umida limosa derivante dalla pulizia delle ghiaie. Tali vasche nel tempo si asciugano e si crea un deposito di materiali limoso sabbiosi che hanno scarsa utilità commerciale. Essendo la percentuale di limo presente nel mistone variabile dal 10% al 15%, è facile comprendere che i depositi di limi nelle cave

raggiungono volumetrie rilevanti. Ancora oggi tali materiali, una volta certificata l'idoneità chimico-fisica, vengono reimpiegati per l'impermeabilizzazione del fondo delle cave e per i ripristini ambientali delle scarpate. Nella porzione nord-est della cava Ceolara sono presenti vecchi depositi di limi, probabilmente quelli ritratti dalle fotografie storiche.

Nel tempo quelle vasche di decantazione si sono asciugate e rivegetate in modo spontaneo, creando un ambiente vegetato da specie igrofile che il progetto di ampliamento ha voluto preservare per il futuro. La fotografia aerea del 23 agosto 2003 riportata a pagina 7 delle osservazioni del Sig. Beniamino Sandrini, riprende le vasche dei limi in questione.

Come è possibile che - nel 2022 - **il Progettista della SEV possa sostenere** che il rinvenimento dei Limi è stato **un... IMPREVISTO... IMPREVEDIBILE...** visto che della presenza dei Limi... lo stesso Progettista **ne era già stato avisato tre anni prima** - nel 2019 - **e quindi... PRIMA** della approvazione dell'Ampliamento in Approfondimento di Cava Ceolara?

Se rileggiamo una frase dalla dichiarazione del Progettista della SEV (come qui sopra riportata), parrebbe che **lo stesso abbia tentato di confondere quanto segnalato dal sottoscritto** quando dichiara questo: "Nella porzione nord-est della cava Ceolara sono presenti vecchi depositi di limi, **probabilmente quelli ritratti dalle fotografie storiche**", che è una **affermazione errata** visto che - come correttamente segnalato dal sottoscritto e dimostrato nella pagina precedente - **i Limi della lavorazione della ghiaia erano sul fondo della Cava Ceolara esattamente nel luogo dove li avevo segnalati.**

E se il **Progettista della SEV ha dichiarato questo... ovviamente se ne assume tutte le Responsabilità**, che si assumono anche i Tecnici e gli Amministratori Comunali e i Dirigenti della Regione i quali - nonostante le mie segnalazioni - **hanno continuato a credere e a sostenere** che il ritrovamento dei Limi fosse un fatto **IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE.**

E su questa dichiarazione - **palesamente errata** - visto che il **Progettista della SEV aveva contro dedotto alla mia PEC del 01.02.2019** ad oggetto: OSSERVAZIONE n° 02 - Istanza VIA 72/2018 - Ampliamento in approfondimento della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "Ceolara" sita in Sommacampagna - VR con "Proponente" S.E.V. srl [presentata su terreno di Nuda Proprietà Comunale] con PROPOSTA di VARIANTE al P.A.T. e al P.I. per realizzare un "PARCO URBANO"... hanno costruito le basi - **palesamente errate** - per poter poi chiedere la Proroga dell'Autorizzazione di Cava Ceolara?

Visto che nella **Raccomandata RR** del **10.05.2010** ad oggetto: *Cava Ceolara la cui "nuda proprietà" è del Comune di Sommacampagna Richiesta di "NUOVI" accertamenti e di verifiche sul fondo e sotto le pareti oltre a indicare dove avrebbero trovato i Limi della lavorazione della Ghiaia... posso ricordare che avevo anche evidenziato che invece di scavare con una **pendenza del 45%...** in Cava Ceolara... **scavavano quasi in verticale... ben oltre il quanto autorizzato?***



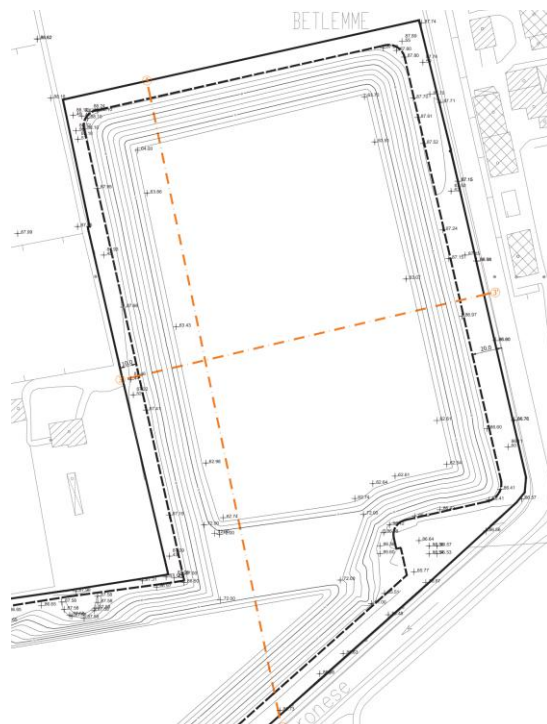
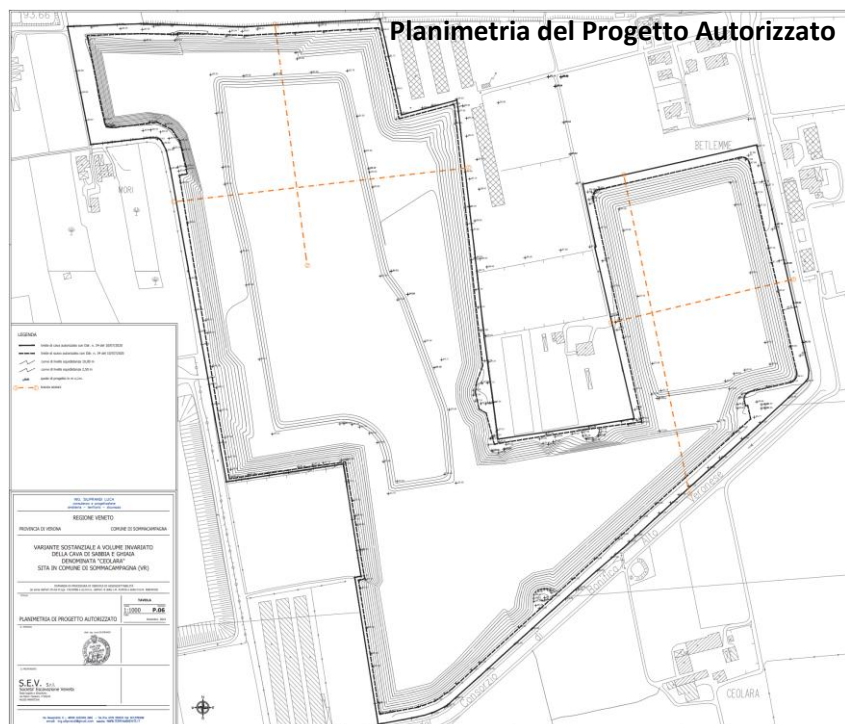
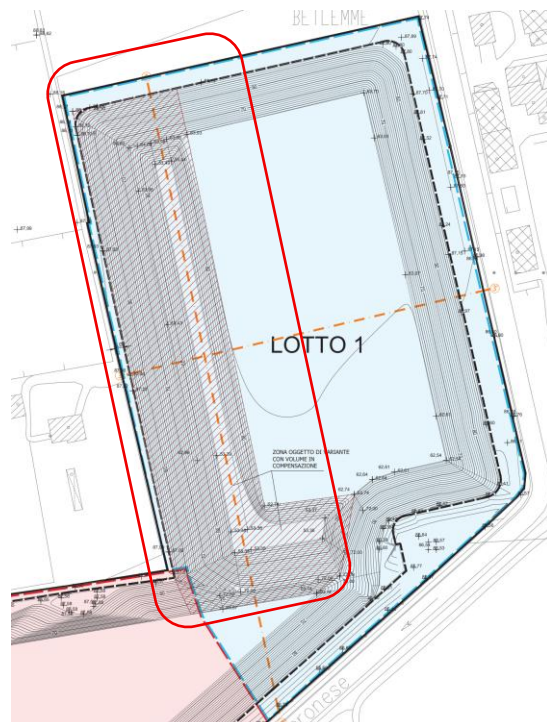
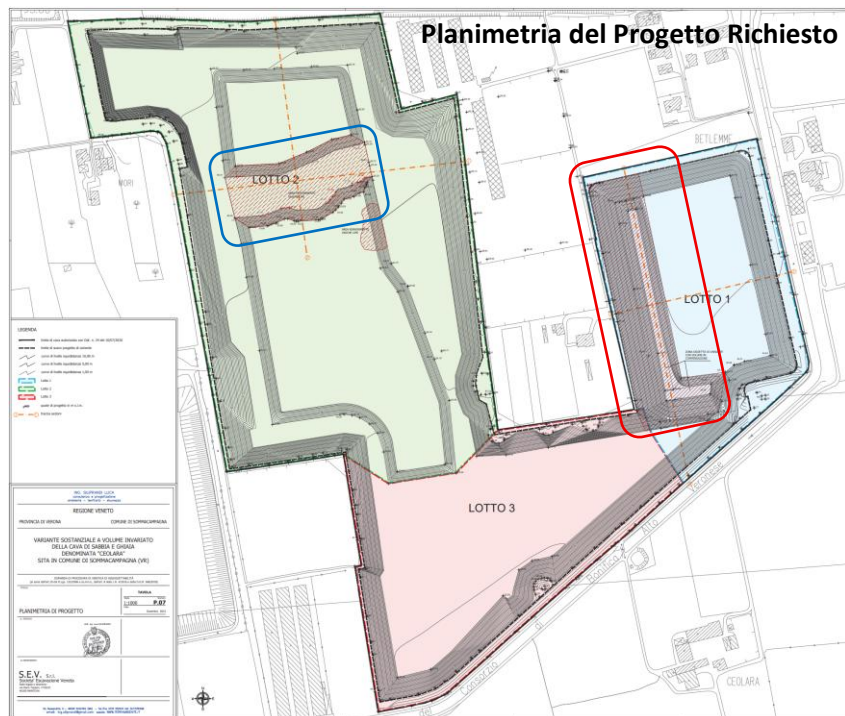
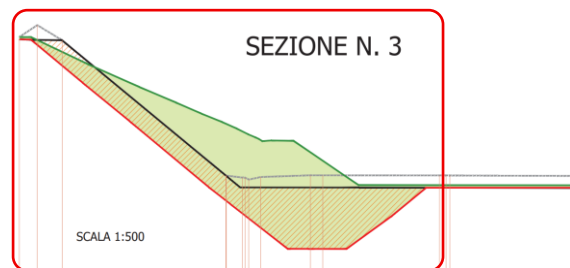
Se la **richiesta di proroga...** sarebbe stata chiesta perché la SEV **deve scavare ancora 18.000 mc.** - residui della Ghiaia autorizzata - **non è il caso di controllare se la SEV... non abbia già asportato più ghiaia di quella autorizzata** (come sembra da queste foto) ed in tal caso **la richiesta di SEV non ha valore... visto che hanno già scavato oltre l'autorizzato?**



Se la SEV qui ha scavato oltre l'autorizzato... in quante altre aree della Cava Ceolara **potrebbero esserci stati altri scavi di Ghiaia** (sulle pareti come in questo caso o sul fondo) **oltre quello autorizzato** e pertanto la richiesta di SEV di chiedere una proroga per scavare i 18.000 mc. di ghiaia (secondo loro ancora da scavare) potrebbero essere già stati scavati e pertanto... **la richiesta di proroga per scavare questi 18.000 mc. NON HA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE?**



Tornando ai Limi... se **SEV srl** con lo **SCREENING n. 01/2024** sosteneva e dichiarava: “Avendo SEV casualmente trovato in modo IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE [🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔] dei **LIMI** della lavorazione della **Ghiaia** (nell’area indicata nel riquadro di colore azzurro)... chiedevano di poter recuperare quella ghiaia mancante, scavando sulla **parete ovest** e in parte sul fondo della **Cava Ceolara** (nell’area indicata riquadro di colore rosso) su area che era di proprietà della **CONTADO srl** come è ben individuabile nella **Sezione di scavo** qui a lato riprodotta →



E quando il **Progettista della SEV srl** - lo stesso che aveva contro dedotto alla mia PEC del **01.02.2019** – nella **SUA RELAZIONE TECNICA**... dichiara (vedi qui sotto) che solo durante gli scavi in approfondimento di Cava Ceolara **la SEV** ha rinvenuto notevoli quantità di limi di lavaggio delle ghiaie e quindi - **pur essendone già a conoscenza da 2019** che **li sotto avrebbero trovato i Limi** - questa dichiarazione del Progettista cosa è? E' assimilabile a un **Falso in Atto Pubblico**?

Durante gli scavi recenti in approfondimento nella porzione centrale del Lotto 2, la ditta ha rinvenuto notevoli quantitativi di limi di lavaggio delle ghiaie in aree precedentemente identificate come aree intonse, in cui era prevista l'estrazione di inerte naturale. Si è resa quindi necessaria una approfondita analisi storica, che indica come tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli '80, l'area fu escavata e successivamente utilizzata per il deposito di questi limi.

Se nel **2010** il sottoscritto prima avvisava il Comune e poi nel **2019** avvisava anche la SEV srl che se avessero scavato sotto il fondo di Cava Ceolara **avrebbero trovato i Limi della Lavorazione della Ghiaia**, poi... **il Progettista... NON può sostenere la tesi che il casuale ritrovamento dei Limi è stato un fatto IMPREVEDIBILE e IMPREVISTO** e che (a suo dire e a sua giustificazione) non avendolo saputo prima... **“Queste condizioni hanno condotto in errore la progettazione che ha portato l’approfondimento attualmente autorizzato”**?

Durante i successivi progetti non viene mai menzionata una profondità ulteriore delle vasche dei limi e il riferimento cartografico diviene la Carta Tecnica Regionale del 1994, da cui non si evince alcuno scavo a profondità inferiori dei 23 m dal piano campagna autorizzati all’epoca. Queste condizioni hanno condotto in errore la progettazione che ha portato l’approfondimento attualmente autorizzato, viceversa si sarebbe banalmente creata una geometria di scavo e di sistemazione ambientale tale da garantire i volumi attualmente autorizzati e una consona sistemazione ambientale.

Dato che la **RELAZIONE TECNICA porta la data di DICEMBRE 2023**, posso evidenziare che tra gli **Obiettivi Progettuali** - al punto 4 - avevano anche scritto di: **“progettare e coordinare le operazioni di estrazione e sistemazione ambientale al fine di rispettare la scadenza delle attività di coltivazione fissata al 31/12/2026”**?

7.1 OBIETTIVI PROGETTUALI

Gli obiettivi progettuali prioritari per la variante di cava 'Ceolara' sono:

1. riprofilatura dell'area estrattiva senza aumentare il volume estratto, conformemente alle autorizzazioni esistenti e alle normative regionali.
2. garantire la sicurezza geotecnica dell'area, soprattutto in relazione alla gestione dei limi di lavaggio.
3. ridurre al minimo l'impatto ambientale, preservando la qualità del sito e aderendo agli standard ambientali vigenti. Questa variante è volta a ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, bilanciando l'efficienza operativa con la responsabilità ambientale.
4. progettare e coordinare le operazioni di estrazione e sistemazione ambientale al fine di rispettare la scadenza delle attività di coltivazione fissata al 31/12/2026.

E che **entro il 31.12.2016...** non solo avrebbero scavato della ghiaia nella parte delle Cava di Proprietà della CONTADO srl - a compensazione del volume della ghiaia mancante – **ma... che avrebbero terminato anche di spostare i Limi** che avevano trovato (per caso e in modo imprevisto e imprevedibile) questo **viene dichiarato a pag. 24 della Relazione Tecnica**.

FASE 2

La situazione iniziale della Fase 2 sarà caratterizzata dalla completa estrazione del mistone presente in cava, mentre saranno completamente sistemate morfologicamente le scarpate del lotto 2.

In questa fase, la cui durata è stimata in **2 anni**, si prevede di concludere le sistemazioni ambientali e lo smantellamento dell’impianto.

La fine di questa fase coincide con il 31/12/2026, data entro la quale dovranno essere concluse le sistemazioni morfologiche ed ambientali della cava.

Tabella 5: Cronoprogramma degli interventi.		FASE 1		FASE 2	
		31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	
		1° anno	2° anno	3° anno	
SCOTICO TERRENO VEGETALE E/O MOVIMENTAZIONE RIPORTI E ACCUMULI DI LIMI	Lotto 1				
	Lotto 2				
	Lotto 3				
ESTRAZIONE	Lotto 1				
	Lotto 2				
	Lotto 3				
RICOMPOSIZIONE	Lotto 1				
	Lotto 2				
	Lotto 3				
SMANTELLAMENTO IMPIANTO	Lotto 1				
	Lotto 2				
	Lotto 3				
		CONCLUSIONE ESTRAZIONI 31/12/2024		CONCLUSIONE SISTEMAZIONI 31/12/2026	

Per quello che si dichiara nella **RELAZIONE TECNICA** (e per come anche riprodotto da questa tabella riportata a pag. 24) **entro il 31.12.2024 avrebbero terminato di scavare tutta la ghiaia** che si poteva estrarre per le autorizzazioni rilasciate

e poi **entro il 31.12.2026** avrebbero anche terminato anche la Ricomposizione Ambientale di tutta la CAVA CEOLARA e – per questa ricomposizione ambientale – avrebbero anche utilizzato tutti i Limi casualmente per caso ritrovati nel modo IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE e pertanto CAVA CEOLARA sarebbe stata riconsegnata al Comune il 21.02.2027.

SEV
S.R.L. A SOGIO UNICO
SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA
"Società soggetta alla direzione ed al coordinamento della società BORDO S.r.l., Ex art. 2497 c.c. e ssgg."

Sede Legale:
Via D. Tassoni n. 20/22
46100 - MANTOVA

Sede amministrativa:
Via G. Gentile n. 15/A
46044 - GOSTO (MN)
Tel. 0376 605053 - Fax 0376 604368

Capitale Sociale € 216.181,00 I.V.
R.E.A. MN 214539 - Rai Impr. MN
C.F. - P.IVA 02785890237

Unità produttiva:
37065 - Sommacampagna (VR)
Tel./Fax 045 5580123

Mantova, li 22/02/2024

Alla REGIONE VENETO

Direzione Valutazioni Ambientali

Supporto Giuridico e Contenzioso

U.O. Valutazione Impatto Ambientale

Calle Priuli Cannaregio 99

30121 - Venezia

PEC: valutazioniambientali@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: Variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara", sita in Comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). **CODICE PROGETTO:** 01/2024. - **RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO**

Egregi,

Faccendo riferimento alla domanda di cui all'oggetto, acquisita in Regione con prot. 5406 - 4617 del 04/01/2024, in seguito alla ricezione della nota della Direzione Difesa del Suolo e della Costa del 12/02/2024 protocollo n. 0074463 del 12/02/2024, il sottoscritto, Giuseppe Pattarini, in qualità di Legale Rappresentante della ditta S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L., con la presente chiede formalmente la sospensione dei termini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

La sospensione è giustificata dal fatto che il sottoscritto si appresta a presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa una istanza di riesame di detta nota, ritenendo non fondate le argomentazioni ivi contenute in ordine alla qualificazione dell'intervento proposto come ampliamento della cava in essere, anziché come variante sostanziale al piano di coltivazione della cava medesima.

Confidando nel positivo accoglimento della richiesta di sospensione dei termini, si porgono distinti saluti.

Cordiali saluti,
Giuseppe Pattarini
S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA - S.R.L.
Via Tassoni n. 20/22
46100 Mantova
sevsrl@legalmail.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data	Protocollo N°	Class.	Fasc.	Allegati N°1
22/02/2024	0093424	0093424	H.400.03.1	1

Oggetto: S.E.V. - SOCIETÀ ESCAVAZIONE VENETA S.r.l. - Variante sostanziale a volume invariato della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara", sita in Comune di Sommacampagna (VR) - Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comune interessato: Sona (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). **Codice progetto da citare sempre nelle comunicazioni:** 01/2024. **Comunicazione di archiviazione**

Trasmessa a mezzo PEC

Spett.le S.E.V. - Società Escavazione Veneta S.r.l.
sevsrl@legalmail.it

Al Comune di Sommacampagna
sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Al Comune di Sona
sona.vr@cert.ip-veneto.net

Alla Provincia di Verona
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Alla Direzione Generale ARPAV
protocollo@pec.arpa.vi

Al Consorzio di Bonifica Veronese
consorzio@pec.bonificaveronese.it

Alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
U.O. Genio Civile di Verona

Alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa
U.O. Servizio geologico e attività estrattive

Alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS - VINCA - Capitale Naturale e NUV

LORO SEDI

Con riferimento alla domanda di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto, pervenuta a questa Amministrazione in data 04/01/2024 ed acquisita agli atti con prot. nn. 4506 - 4617 si informa che:

- Ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, gli scriventi Uffici con nota prot. n. 15114 del 11/01/2024 hanno provveduto alla pubblicazione sul sito web della Regione Veneto

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792292-2203-2114

PEC: valutazioniambientali@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioniambientali@regione.veneto.it
sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuv/via
Fatturazione elettronica - Codice Unico Ufficio: 23109G

Cod. Fisc. 80007580279

1/2

P.IVA 02392630279

Cod. Fisc. 80007580279

Ma se con la **Procedura di SCREENING n. 1/2024** avrebbero **terminato il tutto entro il 31.12.2026** – in modo da poter riconsegnare Cava Ceolara al Comune - non è che poi si sono accorti che così stavano facendo un "ERRORE" ... e così in data 22.04.2024 hanno presentato **richiesta di sospensione del Procedimento**, con una comunicazione inviata 10 giorni dopo che la Regione Veneto, già in data 12.02.2024 aveva comunicato alla SEV la **Archiviazione del Procedimento** in quanto essendo una ampliamento della quantità di ghiaia da scavare era necessario presentare una Variante di Cava Ceolara... **ma con una nuova Istanza di VIA.**

Nel frattempo, si avvicinava la data del **31.12.2024** entro la quale data (tra 10 mesi) sarebbe scaduta la autorizzazione a poter scavare dell'altra ghiaia nella Cava Ceolara.

E mentre era in corso la Campagna Elettorale per la nuova Amministrazione Comunale nessun Consigliere Comunale ebbe da preoccuparsi di quanto stava accadendo in CAVA CEOLARA... che – ricordiamo – è di Proprietà Comunale.

Se a **Google fai questa domanda:** "Quanti mesi prima della scadenza di autorizzazione a svolgere attività di cave nella regione veneto si deve chiedere la proroga?" tra le risposte ottenute evidenzio che: "Termine raccomandato (Anticipo amministrativo): La stessa Regione Veneto raccomanda caldamente di presentare l'istanza almeno 6-12 mesi prima della scadenza. Questo preavviso serve a evitare "periodi di attività sospesa" causati dai tempi tecnici di istruttoria".

dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) nonché della documentazione progettuale a corredo dell'istanza e contestualmente hanno avviato il procedimento in oggetto;

- Con nota prot. n. 15589 del 11/01/2024 la ditta è stata invitata a partecipare alla seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del giorno 17 gennaio 2024 per la presentazione del progetto in parola;
- Nella medesima seduta del Comitato Tecnico regionale VIA è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dell'istanza;
- Con nota prot. n. 74463 del 12/02/2024 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato la improcedibilità dell'istanza, in quanto ai sensi della L.R. 13/2018 e del P.R.A.C. il progetto presentato "non si configura come variante sostanziale al piano di coltivazione della cava ma come ampliamento della medesima. La rinuncia più o meno forzata di una ditta all'estrazione di parte del giacimento non costituisce infatti, ai sensi della L.R. 13/2018 e del P.R.A.C., motivazione per realizzare una forma di "permuta volumetrica" all'interno del sito estrattivo con modificazione dei limiti di scavo, intesi nelle tre dimensioni. Un simile progetto costituisce a tutti gli effetti un ampliamento della cava e come tale deve essere assoggettato alle procedure previste dalla normativa vigente in materia. (...) L'istanza in oggetto non è quindi procedibile e, qualora la ditta S.E.V. s.r.l. intendesse richiedere l'approvazione del progetto dovrà farlo rispettando la procedura di cui all'art. 10 della L.R. 13/2018 ed all'art. 10 del P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32/2018, con la qualificazione di ampliamento".

Per quanto sopra rappresentato, con la presente si comunica che l'istanza in oggetto non è procedibile e si procede all'archiviazione della stessa.

Distinti saluti.

Direttore della Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
avv. Cesare Lanna

Il Dirigente
U.O. Valutazione Impatto Ambientale
Ing. Lorenza Modenese

Allegato:
"Venezia/condizione/UC-VIA/PROGETTI/2024/14_ISTRUTTORIA/1_IMPROCEDIBILITA/01_24_S.E.V. - Società Escavazione Veneta_Srl_Improcedibilità_13.02.2024"

Per informazioni:
Dott. Enrico Erbolato - tel. 041/2794309
Segreteria UO VIA - tel. 041/2792292

Venezia/condizione/UC-VIA/PROGETTI/2024/14_ISTRUTTORIA/1_IMPROCEDIBILITA/01_24_S.E.V. - Società Escavazione Veneta_Srl_Improcedibilità_13.02.2024

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da CESARE LANNA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23 ter D.Lgs 7/2005 n. 82

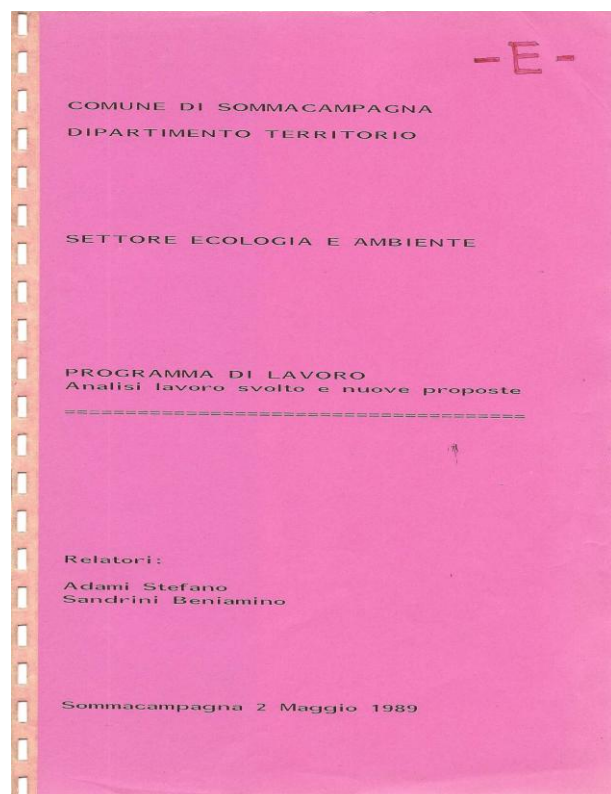
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792292-2203-2114

PEC: valutazioniambientali@pec.regione.veneto.it; e-mail: valutazioniambientali@regione.veneto.it
sito internet VIA: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuv/via
Fatturazione elettronica - Codice Unico Ufficio: 23109G

2/2

P.IVA 02392630279

Dato che **dal 1980 al 1989** ho avuto la possibilità di essere un **Consigliere Comunale** credo che sia anche corretto ricordare il documento che porta la data del 02.05.1989 a titolo: "**Settore Ecologia e Ambiente – Programma di Lavoro – Analisi lavoro svolto e nuove Proposte**", il quale documento dopo averlo illustrato in Giunta Comunale venne poi depositato in qualche cassetto di qualche ufficio e li rimase senza alcuna azione suggerita e/o proposta fosse accolta e quindi visto l'indifferenza della allora Amministrazione Comunale per le problematiche ambientali... a fine 1989 (*un anno prima della scadenza del mandato amministrativo*) **ebbi da presentare le mie Dimissioni da Consigliere Comunale.**



35- CAVA S.E.V. - STUDIO DEI NUOVI PROGETTI.

La recente autorizzazione all'ampliamento della cava che ha stravolto tutti i possibili pareri e accordi suggeriti dall'Amministrazione Comunale e' significativa del modo come e' gestita la programmazione dell'attività di cava.

L'uso e l'organizzazione del territorio, pur se inserite nelle linee programmatiche regionali, deve essere correttamente organizzato a scala comunale per prevenire e coordinare i nuovi progetti di ampliamento per la coltivazione delle cave.

L'ampliamento di qualunque attività di cava dovrà essere sostenuto da un progetto finalizzato alla ricomposizione ambientale, non tanto per ripristinare pari pari il territorio, ma con un progetto migliorativo inteso alla valorizzazione dell'ambiente.

In ogni caso la non apertura di nuove cave sul territorio comunale deve essere condizione assoluta per il corretto sviluppo del progetto generale, e bisogna adottare in tempi brevissimi tutte quelle azioni atte ad impedire questa eventualità anche forse inventandosi delle nuove norme che possono ostacolare il rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione Veneto.

36- CAVA CERIANI - STUDIO DEI NUOVI PROGETTI.

Se l'intero territorio comunale di Sommacampagna, già pesantemente penalizzato per la presenza di impianti di escavazione potesse diventare zona inutilizzabile all'escavazione riteniamo sia possibile un utilizzo a discarica anche di questa cava.

L'utilizzo di questa cava a discarica, gestita dall'Amministrazione Comunale o convenzionata, con le risorse economiche che il comune potrebbe introitare finalizzate al recupero dell'ambiente garantirebbe un flusso costante di denaro da investire.

NB: Sinceramente non mi ricordavo che l'IDEA di realizzare una DISCARICA in una EX CAVA era stata una mia IDEA!

Se dopo la... **Raccomandata RR** del 10.05.2010 ad oggetto: *Cava Ceolara la cui "nuda proprietà" è del Comune di Sommacampagna Richiesta di "NUOVI" accertamenti e di verifiche sul fondo e sotto le pareti.*

Se dopo la... **PEC** del 01.02.2019 ad oggetto: *OSSERVAZIONE n° 02 - Istanza VIA 72/2018 - Ampliamento in approfondimento della Cava di Sabbia e Ghiaia denominata "Ceolara" sita in Sommacampagna - VR con "Proponente" S.E.V. srl [presentata su terreno di Nuda Proprietà Comunale] con PROPOSTA di VARIANTE al P.A.T. e al P.I. per realizzare un "PARCO URBANO".*

Se dopo le... **controdeduzioni del Progettista** della SEV srl **alla mia PEC** del 01.02.2019 - come riportate nel **PARERE n° 170 del 24.07.2019** della Commissione VIA della Regione Veneto.

Se dopo... aver preso visione della documentazione della **PROCEDURA 6193/2024** ho inviato una serie di **PEC** in data: 24.01.2025 – 26.02.2025 – 04.04.2025 – 04.04.2025 – 07.04.2025 – 11.04.2025 – 11.04.2025 – 14.04.2025 – 16.04.2025 – 30.04.2025 – 02.05.2025 – 07.05.2025 – 08.05.2025 – 11.05.2025 – 12.05.2025 – 14.05.2025 – 16.05.2025 – 22.05.2025 – 22.05.2025 – 23.05.2025 – 30.05.2025 – 30.06.2025 – 02.07.2025 – 14.07.2025 – 17.07.2025 – 29.07.2025 – 20.10.2025 – 21.10.2025 – 16.01.2026

Se dopo... aver preso visione della **Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 08.05.2025** ad oggetto: *"Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CEOLARA", sita in Comune di Sommacampagna (VR) ed esercita dalla ditta S.E.V. s.r.l. Procedimento di proroga ai sensi della L.R. 13/2018 dei termini di coltivazione relativamente al Decreto del Direttore dell'Area n. 34 del 10.07.2020. Osservazioni"* compreso la **Proposta di Delibera** e la **Istruttoria Tecnica**.

Se dopo... aver preso visione della **Delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 29.01.2026** ad oggetto: *"Approvazione testo schema d'atto per l'utilizzo dei terreni oggetto della convenzione rep. n. 74907/1997, come da prescrizioni richieste dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 25 in data 08.05.2025"* – che per come è stato scritto questo... fa venire da ridere – compreso la **Proposta di Delibera** e l'Allegato: **Atto di Affitto**.

Se dopo... aver preso visione del **PU n. 37/2021** e del **PAUR n. 18/2026** ad oggetto: *"Proponente: S.E.V. Società Escavazione Veneta SRL - Ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Ceolara" - Comune di Sommacampagna (VR)"*

Se dopo... aver preso visione del **PU n. 18/2022** e del **PAUR n. 53/2026** ad oggetto: *"Proponente: PATTARINI SRL - Progetto di apertura di una cava di sabbia e ghiaia da denominarsi "Ceolara 2" in ampliamento a cava "Ceolara". Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR) - Comune interessato: Sona (VR)"*

Se dopo... aver inviato anche delle altre PEC - sia in Comune che in Regione Veneto - in data 24.04.2026 – 27.06.2026 – 16.07.2026 – 20.07.2026 – 23.07.2026 tutte relative al **PAUR n. 18/2026**.

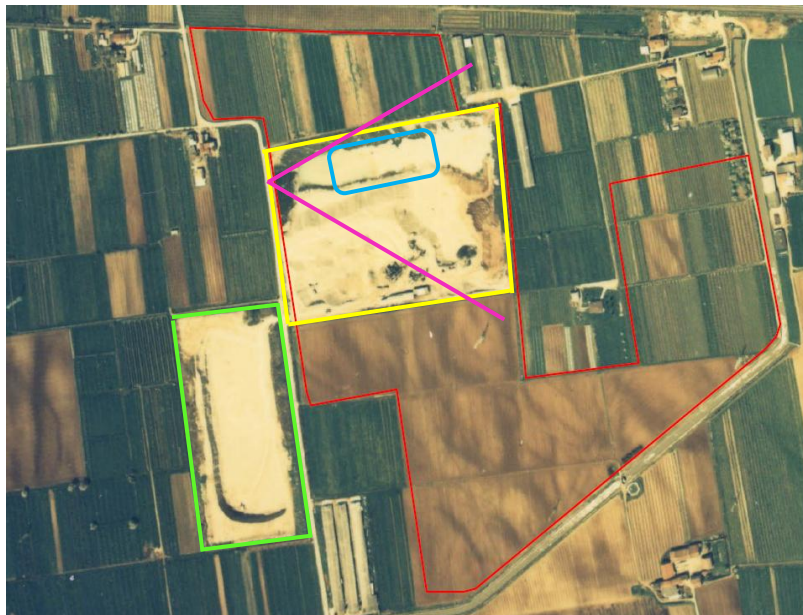
In merito al fatto IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE della SCOPERTA dei LIMI sul fondo di Cava Ceolara posso ricordare che in posto bene identificabile dove c'erano i limi l'avevo "già segnalato" in data 10.05.2010 e in data 01.02.2019?

Se ora esaminiamo la **RELAZIONE TECNICA** come allegata alla Domanda di Proroga dei termini di coltivazione di Cava Ceolara (uno dei pochi atti di cui ho avuto accesso) a pagina 8 è stata riportata questa immagine con questa didascalia: **“Figura 1: Stralcio dell’ortofoto n. 5-146 scattata il 5 settembre 1983 dal cui volo è stata costruita la CTR 1984”**.



Dall’esame di questa immagine... due considerazioni vanno dette, con la prima, si evidenzia **quale era lo stato di coltivazione di Cava Ceolara** (qui indicato con perimetro giallo) e con la seconda, si evidenzia che a quella data era già iniziato lo scavo della Cava Siberie (indicato con colore verde) sulla quale poi area il Comune ebbe da realizzare la **DISCARICA SIBERIE**.

A pagina 9 della **RELAZIONE TECNICA** troviamo questa foto con la didascalia: **“Figura 2: Stralcio dell’ortofoto reven 07A_3348 scattata il 22 aprile 1987. Dalle fotografie aeree di questo volo è stata ricostruita la situazione topografica del 1987 dallo Studio Topografico Fotogrammetrico S.r.l.. Nell’immagine si nota la vasca dei limi in fase di riempimento. Sulla sinistra è presente la cava Siberie, su cui attualmente è presente la discarica”**... un dettaglio evidenziato dalla SEV.



Anche su questa foto evidenziamo la allora **Cava Ceolara** (qui indicato con perimetro giallo) e anche la **Cava Siberie** (indicata con colore verde) e dato che il **progettista fa notare la “posizione” delle vasche dei limi...** le evidenziamo anche noi (nel riquadro di colore azzurro) e su questa foto si può indicare anche il punto di ripresa della foto del Libro del 1986 (con un  di colore violetto)

Cosa avrebbe dovuto fare la SEV per individuare - nella Cava Ceolara – DOVE ERANO le Vasche di Limi?



Bastava esaminare la Foto pubblicata dal Comune nel 1986 e confrontarla con la Foto Aerea del 1983



Foto del 05.09.1983 ruotata di 90° e “schiacciata”... al fine che potesse essere “confrontabile” con la foto del Comune

Se **esaminiamo queste due immagini** è difficile riuscire a comprendere **dove ci sono**: A) dei Capannoni Avicoli, B) uno Scarico di Rifiuti, C) un Prima Vasca con dei Limi, D) una Seconda Vasca con altri Limi, E) un Tubo di Scarico dei Limi, F) Stradella per il Transito dei Camion, G) Parete dello Scavo della Cava Ceolara e H) un Edificio all’interno della Cava?

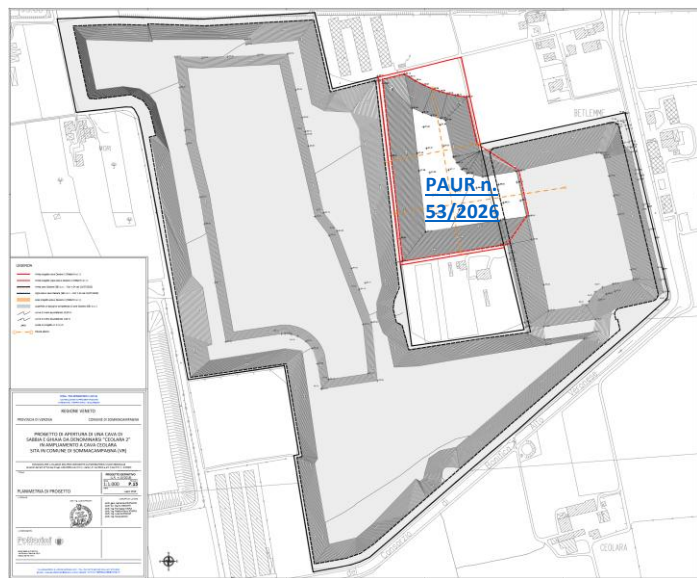
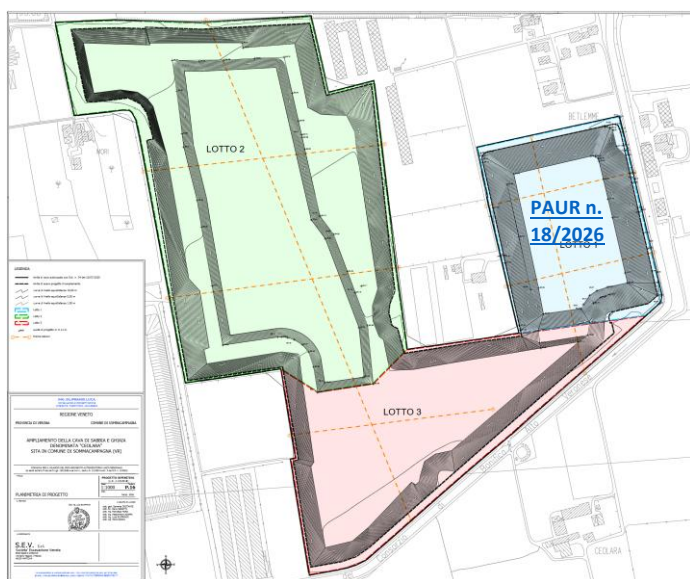
Perché il Progettista della SEV - dopo la mia PEC del 01.02.2019 - NON fatto questo banale confronto e soprattutto, perché - dopo la mia segnalazione - NON sono stati effettuati dei sondaggi nell’area della Cava che avevo segnalato?



Ricordiamo ai Consiglieri Comunali: Fabrizio Bertolaso, Filippo Rigo, Silvana Zampieri, Erika Venturelli, Davide Giacomuzzi, Marco Montresor, Chiara Turazzini, Federica Bindi, Domenico Panarese, Brian Raissa... che dopo il voto della DCC n. 8/2026 **era ovvio che avrebbero rappresentato NUOVE DOMANDE di Ampliamento di Cava Ceolara...** poi individuate con il **PAUR n. 18/2026** e il **PAUR n. 53/2026**?

Posso - di nuovo - ricordare che in merito allo spostamento dei Limi, **non è stata valutata l'OPZIONE ZERO** e cioè quella di lasciarli dove rinvenuti (visto che sono inerti e sicuri) e **non è stata valutata la modalità di spostamento in scavi "sub verticali"** con il quale metodo... **tutti quei limi si potevano spostare in... soli 4 MESI e... NON in 4 ANNI** come chiesto?

Credo che sia pertanto evidente che quanto organizzato e gestito da SEV srl, **serviva solamente a ritardare i tempi in modo che poi potesse presentare i PAUR 18/26 e 53/26?**



Dato che per il **PAUR n. 18/2026** e il **PAUR n. 53/2026** SEV **ha chiesto 5 anni** (a partire dalla data dell'Autorizzazione) **per terminare** i lavori di scavo della ghiaia e la **Ricomposizione Ambientale** e se poi questa fosse rilasciata anche nel 2027 **i lavori in Cava Ceolara... si concluderanno... dopo il 2023?**

A meno che, nel frattempo, la SEV srl (o chi per essa) **dopo aver acquisito delle altre aree andrà a presentare ulteriori e nuove richieste di ampliamento della Cava Ceolara** (già ben identificabili nella Planimetria qui a lato) e pertanto poi... **per poter avere il "PARCO URBANO"** (come previsto dal PAT ancora dal 2009)... dovremmo aspettare il **2028** e/o il **2033**?

Fermare e/o far proseguire le attività di Cava Ceolara è una **decisione che spetta solo ed esclusivamente ai Politici** e **tutte le Responsabilità sono e saranno solo in capo a quei Consiglieri** che hanno già votato la **DCC n. 8/2026** e che **potrebbero togliersi di dosso... solo e dopo che ci sarà già stato l'Annullamento in Autotutela della DCC n. 8/2026.**

Prolungare l'attività di Cava Ceolara basandosi su un'informazione **non vera**, è un errore o è un falso in atto pubblico?

Ma quando nella **Proposta di Delibera n° 16 del 23.01.2026** si legge: "durante gli scavi recenti in approfondimento nella porzione centrale del Lotto 2, la ditta ha rinvenuto notevoli quantitativi di limi di lavaggio delle ghiaie in aree precedentemente identificate come aree intonse, in cui era prevista l'estrazione di inerte naturale" tutti coloro che hanno creduto alle dichiarazioni della ditta diventano **complici dell'ERRORE** o **complici del FALSO in ATTO PUBBLICO**?

Anche se è solo un mio parere, **CREDO che la DCC n. 8/2026 sia inapprovabile sia nella forma che nella sostanza** in quanto se - leggo - "la proroga della convenzione rep. 74907/1997 è procedibile subordinatamente all'ottemperanza alle seguenti prescrizioni" (e ne elencano ben 13)... e se dopo la 13^ Prescrizione leggo questo: "(B) la modifica della

convenzione rep. 74907/1997 riguarda unicamente la durata temporale della stessa, conseguente alla proroga che dovesse essere concessa da Regione Veneto, rimanendo univocamente immutate tutte le altre condizioni, compresi pertanto gli obblighi delle parti in essa contenuti e tutt'ora vigenti", posso evidenziare che l'**Atto Approvato** con la DCC n. 8/2026, ha questo oggetto: "ATTO per l'AFFITTO dei Terreni oggetto della Convenzione Transattiva Rep. n. 74907 Racc. n. 21031 sottoscritta in data 21.02.1997 tra il Comune di Sommacampagna e la ditta SEV S.p.a., oggi SEV S.r.l. (P.IVA 01293070239)" e quindi è una azione che è molto **ben diversa da una modifica della Convenzione?**

Non sono un esperto di Convenzioni, **ma se il 21.02.2027 termina il valore giuridico** e pertanto **termina la validità degli accordi sottoscritti nella Convenzione stipulata tra il Comune e la SEV srl...** parrebbe essere evidente che sui terreni della ditta CONTADO srl (*mai ceduti al Comune*) la SEV srl poi potrà fare quello che vuole e come vuole per ottenere l'approvazione del **PAUR n. 18/2026** e il **PAUR n. 53/2026** ed il Comune... **non potrà nemmeno opporsi?**

Se poi andiamo leggere con attenzione anche degli estratti dell'**ATTO di AFFITTO approvato**, altre dichiarazioni non sono veritiere perché... se prima leggiamo il **Punto L**: "*la Regione ha istruito dal punto di vista tecnico-geologico la documentazione depositata dalla ditta proponente a supporto dell'istanza di proroga, affermando, nella nota di avvio del procedimento, che "non risultano motivi ostativi per quanto riguarda la proroga degli aspetti temporali richiesti ossia il 31.12.2029 per il completamento dei lavori di estrazione ed il 31.12.2031 per il completamento delle opere di ricomposizione ambientale"*" e poi leggiamo il **Punto M**: "*a fronte del suddetto procedimento in sede regionale, l'amministrazione comunale ha preso in considerazione l'opportunità di mantenere in capo a SEV s.r.l. la disponibilità dei terreni di cui alla convenzione rep. n. 79407 racc. n. 21031 del 21.02.1997, a fronte dell'impegno della stessa di procedere a propria cura e spese al completamento della ricomposizione finale ed ambientale, ivi compresa l'asportazione del materiale incongruente rinvenuto, secondo tempistiche e modalità ritenute congrue dalla Regione Veneto, con contestuale esaurimento dell'attività di estrazione dei residui 18.700 mc. circa*", posso evidenziare che **non c'è ancora stato nessun procedimento della Regione** che abbia autorizzato la proroga che è già scaduta il 31.12.2024 e pertanto qualora la Regione Veneto non avesse da concedere la Proroga dell'Autorizzazione questo **ATTO di AFFITTO approvato**, oltre ad essere inutile... andrebbe a far sì che il **PAUR n. 18/2026** e il **PAUR n. 53/2026** avessero da essere poi automaticamente archiviati... in quanto l'attività di coltivazione in Cava Ceolara è cessata in considerazione della mancata autorizzazione del Comune.

Se poi al **Punto N comma 1°** poi leggo questo: "*Dato che dal parere urbanistico n. prot. 9813/2025 non emergono interferenze con il regime di proroga richiesto dalla ditta, ovvero le previsioni strategiche del PAT non vengono compromesse dal prolungamento dei termini temporali di coltivazione*"... **mi si può spiegare che senso ha inserire nel PAT delle aree da destinare a PARCO URBANO** - per validare la VAS del PAT - **se poi il Parco non viene mai realizzato?**

Poi se vogliamo ridere... il contenuto del **Punto X...** **fa veramente da ridere...** ma i Consiglieri Comunali l'hanno votato... forse nemmeno comprendendo cosa hanno scritto veramente nel **Punto X...** visto che dall'altra parte della Ferrovia il Comune di Sona – da mesi – ha posizionato cartelli di divieto al transito dei camion (*in particolare quelli provenienti dalle Cave Ceolara e Betlemme*) ma nello stesso tempo il Comune di Sona incassa parte dei corrispettivi a mc. di Ghiaia (se ricordo bene il 15%) che i Cavatori sono tenuti a versare ogni nelle casse dei comuni sede della Cava e/o interessato.

Se ora andiamo a leggere il **Punto Z**: "*Le parti intendono perciò di stipulare il presente atto onde garantire a SEV s.r.l. il godimento dei terreni della Cava Ceolara per il tempo ritenuto congruo dalla Regione Veneto per il complessivo periodo di proroga della cava ed al solo fine di garantire l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla ricomposizione finale ed ambientale delle aree, ivi comprese le opere di rimozione, analisi e riutilizzo in loco dell'ammasso di limo rinvenuto, con contestuale completamento dei lavori estrazione del residuo mistone ancora disponibile, pari a circa 18.700 mc., da ultimarsi complessivamente entro e non oltre il termine di validità dell'atto di proroga del DDR n. 34 del 10.07.2020, di cui alla comunicazione di avvio del procedimento n.prot.reg. 187053 del 11.04.2025 (di seguito "atto di proroga del DDR n. 34/2020").*"

Sinceramente **non sono a conoscenza di chi "materialmente" abbia steso e scritto questo ATTO di AFFITTO**, ma **come avevo scritto** - oltre un anno fa - **nella PEC del 30.04.2025** ad oggetto: "**CAVA "CEOLARA" – Una Richiesta di Proroga - come un CAVALLO di TROIA** - al fine di poter ottenere DUE NUOVI ampliamenti (1° da 760.000 mc e 2° da 1.100.000 mc.)?"

... **non ho cambiato idea** e ancora di più oggi **sono ben convinto** e penso che tutto quanto è accaduto per arrivare alla stipula dell'**ATTO di AFFITTO**, **altro non siano che un insieme di una serie di azioni "ad arte" studiate, con l'unico obiettivo e al fine di far sì che la SEV srl possa ottenere la approvazione del PAUR n. 18/2026 e del PAUR n. 53/2026.**

Se il Comune di Sommacampagna **non fa valere i suoi diritti sulle aree della CONTADO srl...** poi sulla approvazione dei del **PAUR n. 18/2026** e del **PAUR n. 53/2026** **il Comune non potrà più dire nulla** ed è anche per questo motivo che la **DCC n. 8/2026 deve essere ANNULLATA in AUTOTUTELA** ed il **Comune deve agire al fine che le aree di CONTADO srl siano cedute gratuitamente** - da SEV srl - **al Comune di Sommacampagna in ottemperanza della Convenzione del 1997.**

E se di questa PEC la **1^ DOMANDA...** era stata questa... **Perché l'area di proprietà della CONTADO srl NON è stata ceduta GRATUITAMENTE al Comune...** come tutte le altre aree (*cedute dalla SEV srl*) dopo le Autorizzazioni agli Ampliamenti di CAVA CEOLARA nel rispetto della Convenzione del 21.02.1997?

Prima di concludere questa altra PEC... ora ricordiamo anche che la **2^ DOMANDA...** che era stata questa... **Perché i Consiglieri Comunali hanno creduto** (*forse un pò da... ingenui*) **che il "ritrovamento" dei Limi (che erano sul fondo della CAVA CEOLARA già da decenni)...** **sia stato un fatto IMPREVISTO e IMPREVEDIBILE**, quando la **SEV srl ne era già a conoscenza che** (*se avessero scavato in quel posto*)... **li avrebbero trovato dei Limi?**

Prima di concludere una... BREVE STORIA di Cava Ceolara - Una Cava di Proprietà Comunale.

Nel 1983 la Provincia di Verona sanziona la SEV spa **per aver asportato 220.000 mc. di ghiaia** scavandola sul fondo di Cava Ceolara ed è a causa di questo “furto” che poi hanno riempito il “buco” con dei limi della lavorazione della Ghiaia.

Nel 1997 l'allora sedime di Cava Ceolara - a seguito della Convenzione sottoscritta - diventa di proprietà del Comune di Sommacampagna e la SEV spa si riserva l'usufrutto per poter svolgere l'attività di Cava fino al 21.02.2027.

Dopo il 1997 - entro un anno da dopo qualsiasi ampliamento della superficie della Cava Ceolara - tutte le nuove aree per gli ampliamenti autorizzati dalla Regione Veneto... la SEV spa doveva cederle “gratuitamente” al Comune.

Dopo il 2006 – stranamente – le aree dei nuovi ampliamenti di Cava Ceolara - come autorizzati dalla Regione Veneto - la SEV smette di cederle gratuitamente al Comune e quelle aree risultano essere di proprietà della ditta CONTADO srl.

Nel 2009 viene adottato il PAT, ma solo una parte di Cava Ceolara viene inserita come area per realizzare un PARCO URBANO, mentre le aree della CONTADO srl (*stranamente*) vengono escluse da questa programmazione del PAT.

Sempre nel 2009 il sottoscritto segnala che erano in corso degli scavi di ghiaia sul fondo e sulle pareti di Cava Ceolara

Nel 2010 il sottoscritto chiede che siano effettuate delle verifiche sul fondo di Cava Ceolara evidenziando anche la posizione dove – se avessero scavato su quell'area del fondo della cava – avrebbero trovato delle vasche piene di limi.

Nel 2013 viene approvato il PAT e l'allora area di proprietà Comunale viene trasformata da ZONE E - Agricola (*dove si possono approvare le Cave*) in Zona F (*dove è vietata l'attività di Cava*) e destinata alla realizzazione di un PARCO URBANO.

Nel 2018 - sull'area di proprietà Comunale - la SEV srl presenta domanda di ampliamento “in approfondimento” di Cava Ceolara... ma nessun politico si preoccupa di chiedere un corrispettivo a mc. della ghiaia che poi verrà scavata.

Nel 2019 il sottoscritto presenta delle Osservazioni al progetto di ampliamento “in approfondimento” di Cava Ceolara, evidenziando che se avessero scavato sul fondo della Cava poi avrebbero trovato i limi della Lavorazione ghiaia.

Nel 2019 il Progettista della SEV srl... “contro deduce” alle Osservazioni e alle Segnalazioni presentate dal sottoscritto, e dichiarando che “probabilmente” le vasche dei limi erano dove il sottoscritto le aveva segnalate... non fa nulla.

Nonostante la segnalazione, la SEV srl non effettua nessun sondaggio sul fondo della Cava Ceolara nell'area segnalata.

Nel 2020 – senza alcuna corresponsione economica al Comune per i metri cubi di ghiaia scavata sulla sua area (*circa 3-4 milioni di euro*) – la Regione Veneto approva il Progetto di Ampliamento “in approfondimento” della Cava Ceolara.

Nel 2021 la SEV presenta una 1^ Domanda di Ampliamento – sempre “in approfondimento” – sulla parte della Cava Ceolara di proprietà della Contado srl... poi archiviata per... mancanza dei Volumi come stabiliti dalla Regione Veneto.

Nel 2022, la ditta Pattarini srl – in accordo con la SEV srl – presenta una 2^ Domanda di ampliamento “in superficie” della Cava Ceolara... poi archiviata per... mancanza dei Volumi come stabiliti dalla Regione Veneto.

A fine 2023 la SEV srl presenta istanza di “screening”, per chiedere una variante dello progetto della Cava... al fine di poter recuperare i 18.000 mc. di ghiaia che fanno da contenitore ai limi (*trovati in modo imprevisto e imprevedibile?*).

Nell'ultimo giorno utile – il 31.12.2024 – la SEV srl presenta richiesta di proroga dell'autorizzazione a scavare al fine di poter scavare i 18.000 mc. di ghiaia residui e per spostare i limi “casualmente” rinvenuti sul fondo della Cava Ceolara.

Nel 2025 la Regione Veneto avvia il Procedimento a seguito della richiesta di proroga presentata dalla SEV srl (*del quale iter del procedimento - ad oggi – il sottoscritto non ha alcuna notizia in merito*).

Il sottoscritto contro questa richiesta di ampliamento - **che si basa su una non veritiera dichiarazione della SEV** e cioè che se SEV avesse trovato i limi sarebbe stato un fatto imprevisto e imprevedibile e che se i progettisti l'avessero saputo avrebbero presentato un progetto diverso - presenta e invia decine di PEC sia in Regione Veneto che al Comune.

Nel 2025 la Regione Veneto approva dei nuovi Volumi di ghiaia da scavare per la Provincia di Verona (circa 8 milioni).

Nel 2025 il Comune di Sommacampagna presenta delle Osservazioni in merito alla Richiesta di Proroga presentata da SEV srl e comincia a circolare la voce... che il Comune intende affittare i suoi terreni di proprietà per 4 anni alla SEV srl.

Credo poi che sia grave che posto della estensione della durata della Concessione – con tutti gli obblighi e i doveri conseguenti già stabiliti nel 1997 – il Comune “preferisce” concedere in affitto alla SEV srl i terreni di sua proprietà.

Nel 2026 il Comune approva l'Atto di Affitto al fine che SEV possa continuare a scavare in Cava Ceolara, ma solo e al fine che la SEV possa recuperare i 18.000 mc. di ghiaia (*che SEV sostiene siano ancora autorizzati e da scavare*)

Dopo la Delibera del Gennaio 2026, la SEV presenta una 1^ Domanda di Ampliamento “in approfondimento” di Cava Ceolara sulle aree di proprietà della Contado srl... per il quale autorizzazione serve ancora una Delibera Comunale.

A metà 2026, la ditta Pattarini srl – in accordo con la SEV srl – presenta una 2^ Domanda di ampliamento “in superficie” della Cava Ceolara su altre aree di loro proprietà... per il quale autorizzazione serve ancora una Delibera Comunale.

Poi – per concludere – perché la SEV chiede di poter recuperare SOLO 18.000 mc. di un'area di cava che ritenevano INTONSA quando in quell'area avevano asportato 220.000 mc. di ghiaia e poi il buco l'avevano riempito di limi e fanghi?

Dopo... tutto questo che ho scritto... posso ricordare tutte le **DOMANDE** che avevo scritto nella PEC del **16.07.2026**

1° (nuova) Domanda

Visto che nella Convenzione del 21.02.1997 era stato stabilito che ogni qualvolta la Cava Ceolara si fosse ampliata le aree dovevano essere cedute "in nuda proprietà" al Comune fino a che la Convenzione era in vigore... **le attuali aree di proprietà SEV srl, non dovevano essere già state cedute al Comune all'atto delle autorizzazioni allora rilasciate?**

2° (nuova) Domanda

Visto che con l'Atto di Affitto sottoscritto dal Comune e dalla SEV srl ad Integrazione della Convenzione del 21.07.1997 la proroga della durata della Convenzione **fa esplicito riferimento solo al tempo necessario per spostare i limi... è ben evidente che... non esiste nessun titolo di disponibilità dei terreni a svolgere l'attività di Cava in Cava Ceolara?**

3° (nuova) Domanda

Se il sedime di Cava Ceolara - oggi di proprietà di SEV srl - doveva essere ceduto "in nuda proprietà" al Comune per ogni mc. di ghiaia **va corrisposto al Comune quanto prendono al mc. (di solito) ai Contadini che affittano i terreni ai Cavatori** - come, tra l'altro, avrebbe dovuto **già accadere con l'ampliamento in approfondimento... già concesso?**

4° (nuova) Domanda

Se la 4ª Domanda della PEC già inviata meriterebbe comunque una risposta... quella Domanda potrebbe essere così riscritta: E' evidente a tutti che la proroga concessa da Comune alla SEV srl è stata concessa solo per poter asportare i limi casualmente rinvenuti sul fondo della Cava Ceolara e che quindi **non è un titolo di disponibilità dei terreni?**

5° (nuova) Domanda

Se il Comune di Sona incamera il 15% del corrispettivo Regionale per ogni mc. di Ghiaia scavata nella Cava Ceolara... e se il Comune di Sona - sulla strada proveniente dalla Cava Ceolara - ha anche posto un divieto di transito ai Camion, **perché il Comune di SONA non è stato coinvolto nel Procedimento 18/26 come COMUNE INTERESSATO?**

6° (nuova) Domanda

Se la Domanda n. 6 andrebbe riformulata... visto che il Comune di Sommacampagna ha pubblicato solo la Copia dell'Istanza di cui al Procedimento 18/26 senza indicare il link dove poter prendere visione della Documentazione, **questa mancata pubblicazione aggiunge un altro elemento utile alla Archiviazione del Procedimento 18/26?**

7° (nuova) Domanda

Se la SEV srl era a conoscenza che il 31.12.2024 sarebbe scaduto il termine per svolgere l'attività di Cava nella Cava Ceolara e dato che il Parere VIA è scaduto da oltre due anni, considerato quindi che la VIA doveva essere reiterata, **il Procedimento 18/26 deve essere rifatto totalmente al fine di un nuovo parere VIA su tutto il sedime di Cava Ceolara?**
PS: alla Domanda 5 andrebbe aggiunto anche il **perché tra i COMUNI INTERESSATI non risultano i Comuni che saranno interessati dai Camion tra la Cava Ceolara e la Mantova inerti s.r.l. - sede produttiva di Marengo - Marmirolo (MN)?**

Posso anche ricordare delle altre **DOMANDE** che avevo scritto nella PEC del **20.07.2026**

A_ Perché i Tecnici e i Politici hanno CREDUTO che il trovare i Limi è stato... Imprevisto e... Imprevedibile?

B_ Perché i Tecnici e i Politici non hanno agito al fine che in Cava Ceolara sia realizzato il "Parco Urbano"?

C_ Perché il Comune di SONA non è stato coinvolto (in 4 Procedimenti) come COMUNE "INTERESSATO"?

D_ Perché il Comune di Sommacampagna non risulta essere proprietario di tutto il sedime di Cava Ceolara?

E_ Perché il Comune di Sommacampagna... NON ha incassato UN EURO per la ghiaia scavata nel Lotto 2?

F_ A chi spetta il controllo, la verifica e la veridicità dei Documenti come presentati per le... Istanze di VIA?

Ed infine... posso ricordare delle altre e ultime **DOMANDE** che avevo scritto nella PEC del **23.07.2026**

1^: Perché nel Procedimento del PAUR 18/26 non è stato coinvolto il Comune di SONA come COMUNE INTERESSATO?

2^: Che valore giuridico ha la Comunicazione del Responsabile del Comune senza una Delibera di Consiglio o di Giunta?

3^: Se i Cittadini hanno diritto di presentare Osservazioni (e Domande) perché queste non sono state contro dedotte?

4^: Senza delle ADEGUATE RISPOSTE alle domande 1, 2 e 3... il PAUR 18/26 deve essere immediatamente archiviato?

5^: A quale Ente "esterno" a tutti questi soggetti **il sottoscritto deve chiedere verifiche e accertamenti** al fine di poter chiedere un **esame e una valutazione** anche in merito ad **eventuali responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni?**

Visto che un CITTADINO... si è posto queste DOMANDE (alle quali non ha ancora avuto nessuna risposta, ne dal Comune, ne dalla Regione Veneto e tanto meno dal Proponente il PAUR n. 18/2026) è possibile sperare che qualche Consigliere Comunale - prima di VOTARE il PARERE e anche le OSSERVAZIONI al... PAUR n. 18/2026 abbia da porsi le stesse DOMANDE... così potrebbe comprendere che l'aver votato la DCC n. 8 del 29.01.2026... potrebbe essere stato un GRAVE ERRORE?

Ai Consiglieri che hanno votato la DCC n. 8/2026 ricordo che l'Oggetto di questa PEC è questo: "RINNOVO RICHIESTA di ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.01.2026 e di tutti gli Allegati connessi e collegati alla Richiesta di Proroga dell'Autorizzazione del D.D. n° 34 del 10.07.2020 (scaduta il 31.12.2024)".

Visto quanto riportato nelle precedenti 5 PEC... **con Osservazioni e soprattutto con DOMANDE (che qualche Consigliere Comunale dovrebbe anche porsi e farle sue) - integrate anche da quelle proposte in questa altra PEC - credo di poter aver giustificato che sia di obbligo per il Consiglio Comunale da ANNULLARE in AUTOTUTELA la DCC n. 8 del 29.01.2026?**

DOMANDA CONCLUSIVA: Cosa dovrebbe fare un Consigliere Comunale per correggere l'errore... commesso?

Come il sottoscritto ha già sostenuto nelle precedenti PEC, delle tre opzioni riguardo la movimentazione dei limi, ne è stata esaminata solo una, quella della movimentazione dei limi a strati orizzontali che (*secondo il progettista della SEV*) richiederebbe 4 anni per spostare i limi che (*dicono*) hanno trovato in modo imprevisto e imprevedibile, quando invece tutti ne erano già a conoscenza tant'è che **il Progettista** - ancora nel 2019 - **aveva contro dedotto alle mie osservazioni**.

Quindi pur sapendo che lì sotto avrebbero trovato i limi, **NON hanno valutato l'Opzione Zero** e cioè quella di lasciare i Limi della Lavorazione della Ghiaia (*dove tutti sapevano dove erano*) e... **NON hanno valutato l'Opzione di movimentarli con scavi "sub verticali"** con il quale metodo **avrebbero potuto movimentarli anche in 4 MESI** e... **NON in 4 ANNI**.

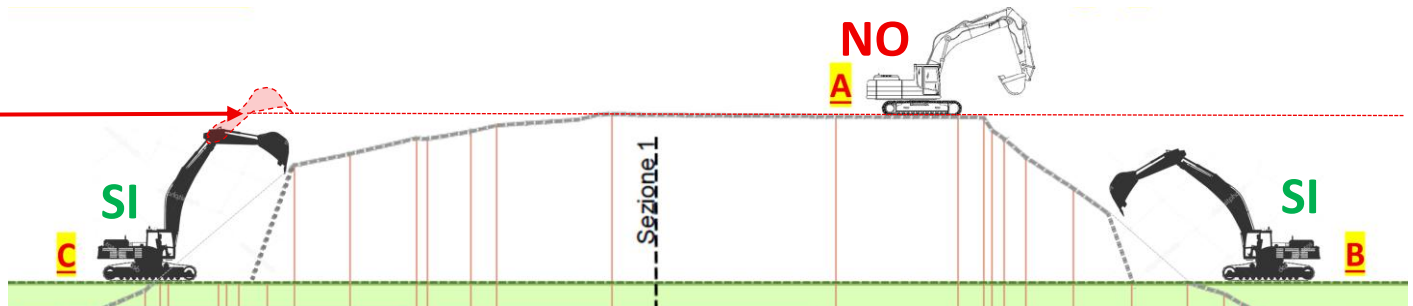
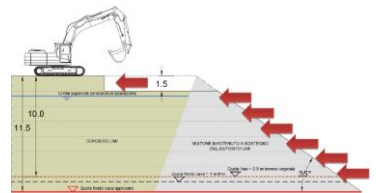
E dato che il sottoscritto ritiene che la movimentazione dei limi a strati orizzontali, questa poi **non verrà mai effettuata** **ma questi limi verranno spostati con scavi a strati sub verticali** evidenziamo cosa il Progettista - per il **PAUR 18/2026** - ha scritto a pagina 30 della **Relazione Tecnica Mineraria**: "**Le stesse operazioni saranno svolte per la movimentazione dei materiali limosi attualmente accantonati, i quali saranno caricati su dumper o camion e ridistribuiti all'interno della cava nelle zone di ricomposizione ambientale. Qualora il caricamento venga posto al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non dovrà superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatore**".

ESTRAZIONI DI GHIAIA E MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI LIMOSI ACCANTONATI

Il materiale verrà sbancato con l'uso di un escavatore meccanico a benna, per essere poi caricato negli automezzi per il trasporto del materiale all'impianto di lavorazione o direttamente all'esterno della cava. Le stesse operazioni saranno svolte per la movimentazione dei materiali limosi attualmente accantonati, i quali saranno caricati su dumper o camion e ridistribuiti all'interno della cava nelle zone di ricomposizione ambientale.

Qualora il caricamento venga posto al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non dovrà superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatore (art. 121 "escavazioni meccaniche" del D.P.R. n.128/59).

E se la Proroga che hanno chiesto per continuare a scavare **l'hanno giustificata** con il fatto che **per spostare i limi bisogna scavare a strati orizzontali** (*vedi qui a lato →*)... si può evidenziare che (*rileggi sopra*) invece **hanno... già deciso** che... **i materiali limosi verranno spostati con il "caricamento posto al piede del fronte di scavo"** (*vedi qui sotto nei punti A e B*) **che altro non è che... lo spostamento dei limi con scavi sub verticali che è il metodo più sicuro e più veloce (4 mesi invece di 4 anni) per spostare i Limi.**



Quando una Delibera Comunale viene approvata perché l'Istruttoria Tecnica dell'Ufficio Ecologia, oltre ad essere **non analizzata al fine che abbia da essere a favore del Comune** ma - a quanto pare - **è stata redatta al solo fine di sostenere le tesi del Proponente** credo che questo aspetto sia da evidenziare in quanto - in questo modo - **ai Consiglieri Comunali sono state fornite delle informazioni: carenti, non approfondite e anche errate** al solo fine di sostenere una sola tesi - quella proposta dal progettista senza analizzare e verificare le Opzioni Alternative - facendo così sì che... **chi poi... ha votato... ha espresso il proprio voto basandosi su una Istruttoria Tecnica (con Proposta di Delibera) totalmente errata.**

Tutto ciò premesso... **Cosa dovrebbe fare un Consigliere Comunale - oggi - per correggere un errore... già commesso?**

Dato pertanto che la **motivazione del voto** dei Consiglieri Comunali - che hanno votato la **DCC n. 8 del 29.01.2026** - era stata **giustificata da informazioni... non corrette e... non veritiere** come fornite dai Tecnici (*della SEV e del Comune*) all'attenzione dei Consiglieri Comunali, se i Consiglieri Comunali dovrebbero fare gli interessi del Comune (*e non della SEV srl*) - fino a che sono ancora in tempo - dovrebbero agire al fine che fossero concretizzate le azioni di questi punti:

- 1°** Votare e approvare in AUTOTUTELA per l'ANNULLAMENTO della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29.01.2026.
- 2°** Attivarsi immediatamente al fine che la SEV Srl abbia da cedere gratuitamente al Comune le aree della Contado srl.
- 3°** Attivarsi per recuperare i circa 3/4 milioni di euro per la ghiaia asportata dal fondo della Cava di proprietà Comunale.
- 4°** Dato che essendo Cava Ceolara una... unica cava con una... unica autorizzazione (*anche se di due proprietà diverse*), il Consiglio Comunale - in merito ai PAUR: n. 18/2026 e n. 53/2026 - non abbia da concedere il titolo di disponibilità.
- 5°** Dopo aver agito per rispettare i contenuti dei 4 punti... agire al fine di realizzare il PARCO URBANO previsto dal PAT

Ricordando che - sempre in merito al [PAUR 18/2026](#) - evidenziamo (sempre all'attenzione dei Consiglieri Comunali) il quanto riportato a **pagina 32 e 33** della [Relazione Tecnica Mineraria](#) nel capitolo: **"SPOSTAMENTO dei LIMI"** dalla cui lettura si evince che i LIMI **NON verranno spostati per rispettare l'ATTO di AFFITTO approvato con la DCC n. 8/2026**, ma questi LIMI **verranno spostati solo e durante la realizzazione dello scavo della Ghiaia con la nuova Autorizzazione**.

Per questo motivo l'ATTO di AFFITTO approvato con la DCC n. 8/2026 è un atto inutile e che non serve alla SEV srl che avrà bisogno di una NUOVA CONVENZIONE se e qualora fosse approvato il PAUR 18/2026, e pertanto una DELIBERA che abbia da ANNULLARE in AUTOTUTELA la DCC n. 8/2026 (e tutti gli atti conseguenti) è un atto d'obbligo che il Consiglio Comunale deve approvare a tutela e a salvaguardia degli interessi della Amministrazione Comunale.

Prima di concludere – sempre a sostegno della necessità di annullare la DCC 8/2026 ricordiamo due tabelle come sotto riportate, quella a sinistra dalla [Relazione Tecnica](#) del [PAUR 18/26](#) e a destra dalla [Relazione Tecnica](#) del [PAUR 53/26](#):

		u.m.	Progetto AUTORIZZATO	Progetto di AMPLIAMENTO	DATI RIEPILOGATIVI	u.m.	CAVA CEOLARA 2
A	SUPERFICIE CATASTALE	m²	374.032	374.032	SUPERFICIE CATASTALE	m²	43.828
B	SUPERFICIE CIGLIO SCAVO	m²	335.571	340.825	SUPERFICIE CIGLIO SCAVO	m²	36.346¹
C	PROFONDITA' MASSIMA	m da p.c.	35,50	35,50	PROFONDITA' MASSIMA	m da p.c.	30,70
D	ANGOLI DI SCARPATA IN FASE DI ESTRAZIONE	*	38	38	ANGOLI DI SCARPATA IN FASE DI ESTRAZIONE	*	38
E	ANGOLI DI SCARPATA IN FASE DI RIPRISTINO	*	25	25	ANGOLI DI SCARPATA IN FASE DI RIPRISTINO	*	25
F	VOLUMI RESIDUI DA SCAVARE (LOTTO 2)	m³	18.700	//	VOLUMI RICHIESTI IN AMPLIAMENTO	m³	836.180
G	VOLUMI RICHIESTI IN AMPLIAMENTO (LOTTO 1)		//	469.400	VOLUME ESTRATTO ANNUALMENTE	m³/anno	220.000
H	VOLUME TOTALE (AUTORIZZATO + AMPLIAMENTO F+G)	m³	//	488.100	DURATA ESTRAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE	anni	5
I	VOLUME ESTRATTO ANNUALMENTE	m³/anno	250.000	225.000	SPESSORE TERRENO DI RIPORTO PER RIPRISTINO AMBIENTALE	m	1 m limo + 0,5 m terreno vegetale
L	DURATA ESTRAZIONE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE	anni	In fase di proroga	4 (estrazione 1) + 1 (sistemazione)	VOLUMI NECESSARI PER IL RIPRISTINO MORFOLOGICO – AMBIENTALE	m³	303.406
M	SPESSORE TERRENO DI RIPORTO PER RIPRISTINO AMBIENTALE	m	1 m limo + 0,5 m terreno vegetale	1 m limo + 0,5 m terreno vegetale	Di cui		
N	VOLUMI NECESSARI PER IL RIPRISTINO MORFOLOGICO – AMBIENTALE²	m³	1.386.796	1.666.478	MATERIALI GIA' PRESENTI IN CAVA	m³	18.173
O	MATERIALI GIA' PRESENTI IN CAVA	m³	1.352.753	1.352.753	LIMI DA REPERIRE ESTERNAMENTE	m³	140.000
P	LIMI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE DELLA GHIAIA (13% del mistone da estrarre)	m³	2.431	63.471	TERRE E ROCCE DA SCAVO DA REPERIRE ESTERNAMENTE	m³	145.233
Q	LIMI E TERRE E ROCCE DA SCAVO DA REPERIRE ESTERNAMENTE (N-O-P)	m³	31.612	250.254			

1 Nota: Per l'estrazione del volume in ampliamento sarebbero sufficienti poco più di 2 anni a pieno regime, tuttavia, al fine di concludere correttamente le estrazioni sul Lotto 2, è necessario estendere la durata temporale dell'estrazione, in ragione alla presenza di depositi di limo, che andranno progressivamente asportati in modo stratificato in quanto necessitano lunghi tempi di asciugatura. Il mistone residuo è posto a sostegno di tali limi. A tal proposito si rimanda al capitolo 5.5 per maggiori dettagli.

Dall'esame di queste due Relazioni è ovvio che la SEV srl intende movimentare i limi... **NON in base all'ATTO di AFFITTO** dei Terreni di cui alla DCC n. 8/2026, **ma solo e se verrà autorizzato il PAUR 18/26**, dove (come riportato nella tabella qui sopra a sinistra) **si chiedono 4 + 1 anni** e quindi **minimo fino al 2032** che è **ben oltre a quanto previsto dalla Convenzione**.

In merito ai **469.400 mc. di ghiaia** da scavare per il PAUR 18/2026 e per gli **836.180 mc. da scavare** con il PAUR 53/2026 se nella **RELAZIONE TECNICA** del **PAUR 53/2026** al capitolo: **6.1 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL'OPERA**, leggo questo: **"Il valore commerciale del mistone estratto dalla cava Ceolara 2, franco cava e non lavorato, viene valutato in 4,00 €/t (Valore di mercato attuale dichiarato dalla ditta proponente)**. Considerato il peso per unità di volume pari a 1,9 t/mc, ne deriva che il **prezzo di vendita del materiale misurato in banco è pari a 7,6 €/mc + Iva**. Dovendo sostenere costi generali per 2,98 €/mc, **si ottiene un margine di utile pari a 4,62 €/mc**, pertanto dall'analisi dei costi stimati, ne risulta l'indubbia sostenibilità economica finanziaria dell'opera così come proposta" possiamo evidenziare che tutto questo materiale ghiaioso viene scavato su un'area che dovrebbe essere di Proprietà Comunale.

E quando sostengo che il **circa il milione di metri cubi di ghiaia "già scavata" sul fondo della Cava Ceolara ha un valore tra i 3 € e i 4 € al mc.** posso evidenziare che nelle Casse Comunali... **NON sono entrati 3/4 milioni di euro (che si aggiunge al fatto che la SEV srl non ha ceduto gratuitamente al Comune le aree della CONTADO srl)** e pertanto se poi sulle aree della CONTADO **si scavano altri 469.400 mc. di ghiaia** nelle Casse Comunali dovrebbero entrare tra 1,5 e 1,8 milioni di euro?

Dopo aver ricordato questo dettaglio... **quando si concede in affitto un bene, nel contratto di affitto dovrebbe essere scritto la durata dell'affitto**, ma nell'**ATTO DI AFFITTO** approvato con la DCC n. 8726, **la data di fine affitto non c'è** in quanto all'art. 1 è riportata questa frase: **"Il Comune di Sommacampagna, allo scadere del termine trentennale dei diritti di usufrutto ed uso di cui alla convenzione 21.02.1997, e perciò a decorrere dal 22.02.2027, si obbliga a concedere in affitto alla società SEV Spa srl... omississ... Il godimento dei suddetti terreni viene concesso a SEV s.r.l. per il periodo conforme al cronoprogramma proposto dalla società ed approvato dalla Regione Veneto ed al solo fine di consentire a SEV s.r.l., o ad eventuali suoi aventi causa, l'esecuzione delle opere necessarie alla ricomposizione finale ed ambientale delle aree, ivi comprese le opere di rimozione, campionamento, analisi e riutilizzo in loco dell'ammasso di limo rinvenuto, nonché l'esecuzione della contestuale estrazione del residuo mistone ancora disponibile, pari a circa 18.700 mc., da concludersi complessivamente entro e non oltre il termine di validità dell'atto di proroga del DDR n. 34/2020"**.

E quando dei Consiglieri Comunali - con delle informazioni fornite dai Tecnici (della SEV e del Comune) - approvano la DCC n. 8/26 con queste motivazioni: **"B) la modifica della convenzione rep. 74907/1997 riguarda unicamente la durata temporale della stessa, conseguente alla proroga che dovesse essere concessa da Regione Veneto, rimanendo univocamente immutate tutte le altre condizioni, compresi pertanto gli obblighi delle parti in essa contenuti e tutt'ora vigenti"**, è ovvio che **questa Delibera va ANNULLATA in AUTOTUTELA** proprio perché **è necessario tutelare l'Amministrazione Comunale?**

Per i **Consiglieri Comunali** che **non hanno capito cosa hanno votato** ricordiamo (di nuovo anche se l'abbiamo già ricordato in altre pagine) che nella **Relazione Tecnica Mineraria** del PAUR 18/2026 - a pag. 23 - c'è questa sottostante immagine.



Se da questa immagine (in alto a destra) appare evidente che SEV srl ha indicato come... **“aree ancora scavabili”** l'area dove oggi è presente l'impianto per la lavorazione della ghiaia (ubicato all'interno dell'area del triangolo rosso) ricordiamo che la SEV srl ha previsto lo smantellamento di questo impianto **solo al 5° anno** e nella **“Fase 3”** nella quale sarà effettuata la **Ricomposizione Ambientale**.

Anche dopo questo ulteriore esame... **è evidente** che la richiesta di Proroga dell'Autorizzazione di Cava Ceolara **non serve a spostare i limi, ma a continuare a scavare?**

Dato che la **SEV ha asportato dal fondo** di Cava Ceolara (Proprietà Comunale) e ha estratto **950.373 mc. di ghiaia** che con un **valore al mc. di 3/4 €** corrispondono ad una cifra compresa tra i **2,8 e i 3,8 milioni di euro**, credo che **prima di qualsiasi altra decisione... il “nostro Comune” debba prima incassare questi - circa - 4 milioni di euro.**

Dato che **se si interrompe il procedimento della proroga** le 2 domande di ampliamento - richieste da SEV con il PAUR 18/2026 e con il PAUR 53/2026 – **queste saranno automaticamente archiviate dalla Regione Veneto** **è ben evidente che solo così si fa l'interesse Pubblico** che - tra l'altro - **è quello che è già stato stabilito dal PAT** e che per l'area oggi di proprietà Comunale **prevede che sia realizzato un PARCO URBANO e un'AREA NATURALE.**

Parrebbe pertanto evidente che **la DCC n. 8/2026, abbia da essere ANNULLATA in AUTOTUTELA** in quanto - per avere il LORO VOTO - ai **Consiglieri Comunali sono state fornite delle informazioni carenti, incomplete e anche non veritiere** e pertanto il **LORO VOTO è “annullabile”.**

Se tutto questo è accaduto... la attuale situazione di Cava Ceolara... è conseguente solo a decisioni Politiche e quindi di Responsabilità dei Consiglieri Comunali che... hanno approvato tutte le Delibere necessarie?

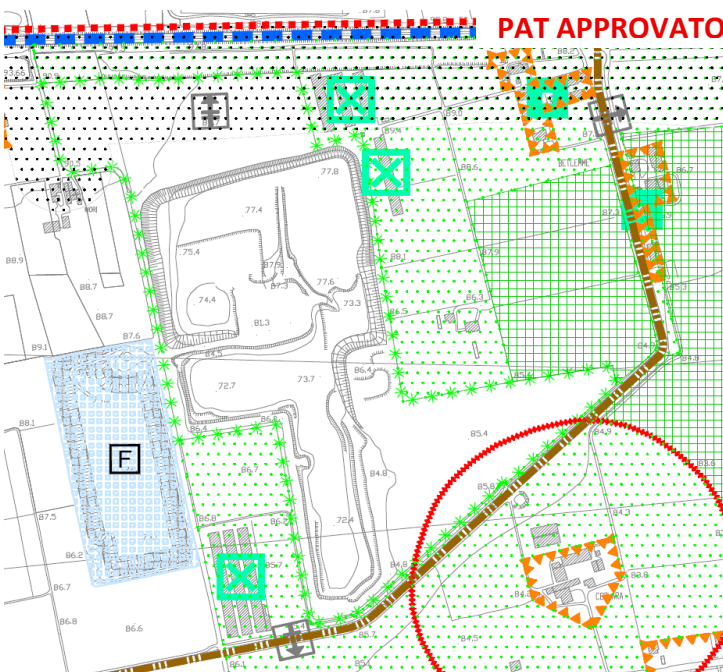
Se il 21.02.2027, l'area di Cava Ceolara non è diventata un PARCO URBANO è conseguente solo a decisioni Politiche e quindi di Responsabilità dei Consiglieri Comunali che... hanno approvato quelle Delibere?

In attesa di vedere **come sarà poi la votazione in Consiglio Comunale per il PAUR n. 18/26...** si porgono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini

		FASE 1			FASE 2	FASE 3
		1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
MOVIMENTAZIONE RIPORTI E ACCUMULI DI LIMI	Lotto 1					
	Lotto 2					
	Lotto 3					
ESTRAZIONE (Lotto 1: Volume in ampliamento) (Lotto 2: Limitata ai residui 18.700 mc)	Lotto 1					
	Lotto 2					
	Lotto 3					
SMANTELLAMENTO IMPIANTO	Lotto 1					
	Lotto 2					
	Lotto 3					
RICOMPOSIZIONE	Lotto 1					
	Lotto 2					
	Lotto 3					



APPENDICE n° 1

Dato che alcuni Consiglieri Comunali forse non hanno mai visitato Cava Ceolara, di seguito, alcune foto del 22.08.2026.













APPENDICE n° 2

Alcune immagini recuperate da [Google Street View](#)

